

**ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI:  
PROBLEMATICI PROFILI RISARCITORI***Elisa Colletti*

SOMMARIO: 1. Risarcimento del danno da illegittima segnalazione: i termini del problema – 2. Illegittimità della segnalazione, suo presupposto, e ruolo dell'informativa al debitore – 3. Problematici profili risarcitori – 4. Riletture (altrettanto problematiche): eventismo, consequenzialismo, paraeventismo.

1. – Capita sovente, anche in ambito giuridico, che qualcosa che nasce per il vantaggio di molti finisca spesso per nuocere a pochi sfortunati. In verità, come spesso accade, non è la cosa in sé a provocare danno, quanto piuttosto il suo cattivo utilizzo. Tale principio di massima, se così si può definire, è applicabile anche all'Istituto della Centrale dei Rischi, ovvero al suo cattivo utilizzo, ovvero ancora alle erronee – e dunque illegittime – segnalazioni che l'intermediario finanziario propone all'istituto in parola, provocando un danno – patrimoniale e non – all'incolpevole debitore.

È di questi danni che l'analisi che segue si occupa, della natura degli stessi, ed in particolare del problema della discussa natura *in re ipsa* del danno non patrimoniale.

Ed infatti, se con riferimento al danno patrimoniale la Corte di Cassazione è stata – il più delle volte – chiara nello specificare che, come ogni altro pregiudizio risarcibile, il danno derivante dalla segnalazione erronea non può mai essere considerato *in re ipsa*<sup>1</sup>, con riguardo invece al danno non patrimoniale da erronea segnalazione sono sorti, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, dei contrasti in merito alla qualificazione dello stesso quale dan-

<sup>1</sup> In giurisprudenza, cfr. sul punto la decisione ABF Roma del 13-10-2010, in *www.arbitrobancariofinanziario.it.*; contra cfr. Cass. 22-06-2016, n. 12954, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Diritti d'autore*, n. 132; Trib. Brindisi 2-03-2011, in *Nuova giur. comm.*, 2012, I, 1.



no *in re ipsa* o meno<sup>2</sup>. Copiosa è infatti la giurisprudenza nella quale il danno non patrimoniale si fa discendere automaticamente, e presuntivamente, dal carattere illegittimo della segnalazione ai danni del segnalato. Ed infatti, il carattere *in re ipsa* del danno non patrimoniale si giustificerebbe con il fatto che la lesione dell'immagine e della reputazione discenderebbero, *ipso facto*, dall'erronea segnalazione del soggetto. Vi sarebbe, in altre parole, un automatismo risarcitorio, conseguente al mero accertamento dell'antigiuridicità della condotta. Pertanto, non dovrebbe incombere sul segnalato l'onere di fornire prova dell'esistenza della lesione, in quanto l'accertamento del danno risarcibile sarebbe diretta conseguenza dell'accertamento della lesione dell'immagine e della reputazione di una persona, fisica o giuridica<sup>3</sup>.

Ebbene, la giurisprudenza di cui sopra si è espressa sul punto, a volte in maniera netta<sup>4</sup>, altre volte utilizzando la locuzione '*danno in re ipsa*' senza approfondirsi in particolari approfondimenti. Nel primo caso<sup>5</sup>, in particolare, ha avuto a specificare come la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall'onere di fornire in concreto la prova del danno, in quanto questo deve considerarsi *in re ipsa*. Da ciò deriverebbe un'esenzione dall'onere della prova. In altre parole, basterebbe l'allegazione dell'illegittima iscrizione affinché il giudice possa ritenere sussistere un danno. Invero, dunque, la lesione di

<sup>2</sup> Cfr. per tutti M. Foglia, *Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischii e danno in re ipsa*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 873-885; S. Pellegatta, *Responsabilità da illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischii: la discussa ammissibilità di un danno non patrimoniale in re ipsa*, in *Il diritto degli affari.it*, 3-04-2018, 3 s.

<sup>3</sup> Cfr. Pellegatta, op. cit., 15 s. In giurisprudenza, sulla risarcibilità del danno alla reputazione cfr. *ex multis* Cass. 18-04-2007, n. 9233, in *Danno e Resp.*, 2008, 151, con nota di P. Maninetti, *Danno in re ipsa: il danno evento è sempre in agguato*; Cass., 4-06-2007, n. 12929, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 1, 144 ss.

<sup>4</sup> Cfr., ad esempio, Cass., 25-01-2017, n. 1931, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 837. Cfr. Cass., 14-06-2016, n. 12143, in *Dir. mar.*, 2017, 466; o, in giurisprudenza di merito, Trib. Potenza, 04.05.01, in *Giur. comm.*, 2003, II, 210; Trib. Milano 19.02.01, in *Giur. it.*, 2002, 334; Trib. Brindisi, 2-03-2011, in *Nuova giur. comm.*, I, 2012, 1 s., con nota di M. Bellante, *Responsabilità della banca per illegittima segnalazione al CAI e alla Centrale Rischii della Banca d'Italia e per illegittima iscrizione ipotecaria*; Trib. Cagliari, ord., 25-11-1995, in *Banca borsa*, 1997, II, 492, con nota di F. Vella, *Segnalazione di crediti in "sofferenza" alla Centrale dei rischi e responsabilità della banca*; Trib. Roma, ord., 5-08-1998, *ivi*, 1999, II, 453; Trib. Brindisi 20-07-1999, in *Giust. civ.*, 2000, I, 555, con nota di Schermi; Cass. Civ., III sez., 4.6.2007, n. 12929, in *Danno e resp.*, 2007, 1236 ss; App. Napoli, 11-07-2003, con nota di Oliari, in *Nuova giur. comm.*, 2008, 1 s.

<sup>5</sup> Trib. Brindisi, 2-03-2011, cit., 1 s.

diritti della personalità, quali il diritto alla reputazione personale e commerciale, non richiederebbe in questi casi l'onere di provare concretamente il danno subito, in quanto si tratterebbe di un pregiudizio che si verifica automaticamente quale nocimento di un valore della persona, e che deve pertanto essere risarcito, *ex art.* 2043 c.c., come danno sostanzialmente *in re ipsa* <sup>6</sup>.

Anche l'arbitro bancario finanziario <sup>7</sup> – le cui decisioni costituiscono, in materia di segnalazioni alla Centrale rischi, un'utile e ampia banca-dati – si è pronunciato sul punto in senso tendenzialmente conforme, ritenendo che se da un lato il

<sup>6</sup> Cfr. P. Balzarini, *Diritto alla reputazione economica dell'imprenditore e sua tutela, nota a Pret. Roma 7 aprile 1987*, in *Resp. civ. prev.*, 1988, 121; G. Calabrese, *Cronaca giudiziaria e danno da lesione alla reputazione e della credibilità economica dell'imprenditore*, in *Nuova giur. comm.*, 1995, I, 395; G. Alpa, *Lesione della reputazione economica e circolazione di notizie inesatte. Nota a Cass.*, 11.11.1978, n. 4538, in *Resp. civ. prev.*, 1979, 747; G. De Sinno, *La responsabilità civile della banca nella segnalazione alla centrale dei rischi*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, 4, 922; si veda, altresì, Cass. 10-05-2001, n. 6507, in *Nuova giur. civ.*, 2002, I, 529, con nota di Zaccaria; Cass., 3-04-2001, n. 4881, in *Resp. civ. prev.*, 2001, 1176, con nota di P. Ziviv, *Illegittima levata di protesto, conseguenze e prova del danno alla reputazione personale e commerciale*; Cass. 3-07-2001, n. 9009, in *Resp. civ. prev.*, 2001, II, 1198; Cass. 5-11-1998, n. 11103, n. 11103, in *Banca borsa*, 2000, II, 35.

<sup>7</sup> Come noto, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari. Si tratta di un organismo indipendente e imparziale. Su organizzazione e funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario cfr. il volume di G. Finocchiaro, *L'Arbitro Bancario Finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza*, Milano, 2012. V. inoltre F. Auletta, *Arbitro bancario finanziario e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*, in *Società*, 2011, 83 s.; C. Consolo, M. Stella, *Il ruolo prognostico-deflattivo, irriducibile a quello dell'arbitro, del nuovo ABF, "scrutatore" di torti e ragioni nelle liti in materia bancaria*, in *Corr. giur.*, 2011, 1653 s.; G. Costantino, *L'Arbitro bancario finanziario*, in *Foro it.*, 2010, V, 278 s.; M.S. Desario, *Profili d'impatto delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario sugli intermediari*, in *Banca borsa*, 2011, I, 492 s.; G. Fantetti, *L'arbitro bancario finanziario quale sistema di risoluzione alternativa delle controversie tra investitore e intermediario*, in *Resp. civ.*, 2010, 855 s.; A.V. Guccione, C.A. Russo, *L'arbitro bancario finanziario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, 475 s.; G. Guizzi, *L'Arbitro Bancario Finanziario nell'ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell'ABF*, in *Società*, 2011, 1216 s.; M. Maione, *Forma e sostanza nelle delibere dell'Arbitro Bancario Finanziario*, *ivi*, 2012, 437 s.; V. Petrella, *L'arbitrato bancario finanziario*, in AA.VV., *Disegno sistematico dell'arbitrato*, a cura di C. Punzi, 2° ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 s.; Pierucci, *L'Arbitro Bancario e Finanziario*, in AA.VV., *Arbitrato*, a cura di Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale, Milano, 2012, 341 s.; S. Ruperto, *L'arbitro bancario finanziario*, in *Banca borsa*, 2010, I, 325 s.; V. Sangiovanni, *Regole procedurali e poteri decisori dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Società*, 2012, 953 s.; V. Tavormina, *L'Arbitro Bancario Finanziario (un altro episodio de "I nuovi mostri")*, in *Corr. giur.*, 2011, 1021 s.; G. Vecchio, *L'arbitro bancario e finanziario si confronta con i "danni punitivi"*, in *Vita not.*, 2010, I, 1341 s. Le decisioni di quest'organo vengono pubblicate sul suo sito ufficiale e costituiscono un riferimento in materia di segnalazione alla Centrale rischi.

danno patrimoniale non può essere provato *in re ipsa*<sup>8</sup> – così che ove non venga provato che la segnalazione illegittima abbia determinato un concreto pregiudizio economico, la prova del danno non vi è, e il danno non può neppure essere liquidato in via equitativa mancando l'*an* dell'esistenza del danno – viceversa, per quanto concerne il danno non patrimoniale ci si può spingere a considerare tale danno *in re ipsa*. D'altronde, la stessa Suprema Corte ha ravvisato un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla cd. reputazione personale che, come noto, trova il suo fondamento nella Costituzione<sup>9</sup>, circostanza questa che giustificerebbe, secondo la Suprema Corte, l'automatismo risarcitorio di cui sopra si diceva.

Non mancano però voci discordanti<sup>10</sup> in merito alla natura *in re ipsa* del danno non patrimoniale da illegittima segnalazione, che per taluni non potrebbe esse considerato tale, ma dovrebbe ritenersi un danno da provare alla stregua di tutti gli altri. In altre occasioni, ad esempio, lo stesso ABF asserisce che “*il danno non patrimoniale non deve assumersi come danno in re ipsa, ma come conseguenza pregiudizievole che non è – quantomeno direttamente e immediatamente – apprezzabile sul piano economico*”<sup>11</sup>. Anche la Corte di Cassazione si è espressa più volte in tal senso, sostenendo che “*il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità civile*”<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> A.B.F. Roma, 10.9.2013, secondo cui “*costituisce un danno risarcibile tanto la lesione della reputazione commerciale dell'impresa quanto la lesione della reputazione personale a seguito di una segnalazione illegittima o di una mancata cancellazione dalla Centrale Rischi. Al riguardo, il primo pregiudizio è risarcibile a condizione che il danno venga provato nella sua esistenza, anche in via presuntiva; il secondo, in mancanza di prova contraria che è tenuto a fornire il segnalante, è in re ipsa ed è liquidato in via equitativa*”.

<sup>9</sup> Cass., Civ., 31-03-2006, n. 7605, in *Danno e Resp.*, 4, 2007, 403, con nota di Oliari.

<sup>10</sup> Trib. Nola, 11-07-2014, in *Defure*, secondo cui “*Non è possibile ritenere l'esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile “in re ipsa”, ma occorre allegare e offrire quantomeno un principio di prova in ordine ai danni o ai pericoli determinati dalla segnalazione*”; Trib. Nuoro, 11-01-2011, in *Riv. Giur. Sarda*, 2014, 241 ss, secondo cui “*In ipotesi di segnalazioni in Centrale Rischi diverse dalle segnalazioni “a sofferenza” non è possibile sostenere la sussistenza di un pregiudizio in re ipsa. Le segnalazioni in Centrale Rischi da parte degli intermediari, con la sola eccezione della segnalazione nella categoria “sofferenze”, non presentano margini di discrezionalità per il soggetto segnalante, come risulta dall'esame della normativa di settore (artt. 51, 53, 67 e 107 TUB, nonché istruzioni adottate dalla Banca d'Italia nel 11-2001 e 06-2004 e successivi aggiornamenti)*”.

<sup>11</sup> ABF, 25-06-2013, n.3425. Conforme: ABF, 11-12-2018, n.26347, la quale richiama a Cassazione Civile, Sezione III, 21-11-2017, n. 27557 [ord].

<sup>12</sup> Cfr. Cass. Civ., 5-03-2015, n. 4443, in *giustiziacivile.com*, 2015, con nota di Alberti. Cfr. an-

Ne derivano pronunciamenti giurisprudenziali<sup>13</sup> che sembrano aderire contemporaneamente – ammesso che ciò sia possibile – ad entrambe le scuole di pensiero, con evidente difetto di chiarezza.

## 2. – Partiamo dal principio.

Come noto, la Centrale dei Rischi (d'ora in poi CR), introdotta nel nostro ordinamento con delibera del CICR del 16 maggio 1962 e gestita dalla Banca d'Italia, è un *database* relativo alla situazione debitoria di singoli individui, di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario<sup>14</sup>, alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti

che Cass., Civ., 23-06-2010, n. 15224, in *Resp. civ. prev.*, 11, 2010, 2248; Cass. Civ., 16-02-2009, n. 3677, *ivi*, 4, 2009, 754.

<sup>13</sup> Emblematico, in tal senso, è Trib. Padova, 9-03-2016, con nota di F. Benatti, *Riflessioni sul danno non patrimoniale per illegittima segnalazione alla centrale rischi e applicazione di tassi usurari*, in *Banca borsa*, 1, 2017.

<sup>14</sup> Cfr. sul punto, per una prima ricognizione del tema, De Sinno, *op. cit.*, 897-934; A.A. Dolmetta, *A proposito della responsabilità della banca nei confronti del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi*, in *Banca borsa*, 1999, 354 s.; G. Liace, *(Ir)responsabilità della banca per segnalazione alla centrale di allarme interbancaria*, in *Danno e resp.*, 2005, 739-745; *Id.*, *Erronea segnalazione alla centrale dei rischi e responsabilità della banca*, *ivi*, 2004, 746-757; *Id.*, *La responsabilità civile della banca per erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi*, in *Dir. fall.*, 2003, II, 984-998; F.S. Martorano, *Segnalazioni false o erronee alla Centrale dei Rischi e responsabilità dell'intermediario*, in *Dir. banc.*, 2006, I, 383-400; U. Minneci, *Erronea segnalazione alla centrale dei rischi: profili rimediali*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2004, 89-126; M. Sassano, *Erronea segnalazione alla Centrale rischi e lesione alla reputazione commerciale dell'imprenditore, nota a Trib. Milano, ord. 27.7.2004*, in *Dir. banc.*, 2005, 501; L. Serra, *Segnalazioni erronee alla Centrale dei rischi e responsabilità dell'intermediario*, in *Giur. comm.*, 2003, II, 210; G. Tarantino, *In tema di segnalazione alla Centrale Rischi: profili di responsabilità della banca segnalante (e delle banche 'terze')*, in *Banca borsa*, 2002, I, 229 s.; M. Tola, *Aspetti problematici delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi*, *ibidem*, 455 s.; Vella, *op. cit.*, 497 ss; G. Molle-L. Desiderio, *Manuale di diritto bancario*, Milano, 2000, 23-25; U. Morera, *La centralizzazione dei rischi di credito: profili giuridici*, in *La nuova Centrale dei rischi*, AA.VV., Roma, 1997, 19, nonché in *Dir. banc.*, 1992, I, 470; Capriglione, *Aspetti della problematica giuridica della Centrale dei Rischi bancari*, in *Bancaria*, 1974, 23; C. Scognamiglio, *Sulla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia*, in *Banca borsa*, 1999, I, 307 s.; M. Giusti, *Presupposti di legittimità della segnalazione presso la Centrale dei rischi di posizioni a "sofferenza" e limiti della tutela cautelare e risarcitoria a fronte della illegittima segnalazione*, *ivi*, 2001, II, p.578; G. Marchese, *Segnalazione dei crediti in sofferenza alla Centrale dei Rischi con particolare riferimento agli interessi tutelati dalla relativa normativa*, in *Giur. comm.*, 2003, II, 415; A.A. Dolmetta, *Il "credito in sofferenza" nelle istruzioni di vigilanza sulla centrale dei rischi*, in *Banca borsa*, 2004, I, 549; F. Pacileo, *"Sofferenze bancarie": presupposti di legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia*, in *Giur. comm.*, 2010, IV, 674; P. Serrao d'Aquino, *Illegittima segnalazione dei crediti "a sofferenza" alla*

(banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti, e al comportamento di questi ultimi nella restituzione dei debiti. Registra dunque ritardi, inadempimenti, mancati pagamenti, e ciò ai fini di una erogazione di credito sicura a colui che possiede un merito creditizio tale da poter fornire la relativa certezza circa la restituzione della somma concessa in credito dall'intermediario. In altre parole, la CR ha l'obiettivo di migliorare il processo di valutazione del merito creditizio, nonché di rafforzare la stabilità del sistema finanziario; i dati in essa elaborati forniscono infatti la "storia creditizia" di un cliente, ovvero la descrizione dei suoi comportamenti nell'ambito dei rapporti di finanziamento, favorendo l'accesso al credito per la clientela "meritevole": chi ha una buona "storia creditizia", è favorito nell'ottenimento di un finanziamento e a condizioni migliori.

Tre sono i livelli di regolamentazione della Centrale Rischi: il legislatore, il CICR e la Banca d'Italia<sup>15</sup>. Con riferimento al primo, si menzionano alcune disposizioni del T.U.B., quali gli artt. 53, 67, 107, 137; con riferimento al secondo, la delibera del CICR del 29 marzo 1994, poi sostituita nel 2012 dal decreto n. 663 dell'11 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; con riguardo al terzo, le Istruzioni per gli intermediari creditizi della Banca d'Italia, le quali prevedono la possibilità di effettuare segnalazione di vario genere, a seconda della maggiore o minore gravità del credito non onorato. Inoltre, come noto, le segnalazioni presso la Centrale dei rischi devono avvenire sulla base di presupposti sostanziali e procedurali normativamente previsti dal TUB<sup>16</sup>, nonché dalla stessa Banca d'Italia, la quale individua delle disposizioni per il contenimento del rischio in relazione alla concessione del credito che fermano i presupposti sostanziali e procedurali della segnalazione del debitore alla CR. La Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, in

*Centrale dei rischi: analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali*, in *Giur. mer.*, 2010, 604 ss; F. Lenoci, S. Peola, *Nuova Centrale dei Rischi. Come leggerla, rielaborarla e interpretarla*, Milano, 2011; G. Liace, *Centrale rischi*, in *Digesto disc. priv.*, sez. Comm., 2007; F. Gangemi, *Segnalazioni alla Centrale rischi e privacy: profili di responsabilità in capo alla Banca d'Italia*, in *Giur. It.*, 2009.

<sup>15</sup> F. Sartori, *Deviazioni del bancario e dissociazioni dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Giustizia Civile*, 3, 2015.

<sup>16</sup> S.A. Granata, *La riforma della Centrale dei Rischi*, in *La nuova Centrale dei Rischi*, AA.VV., Roma, 1997, 8; Morera, op. cit., 20; R. Costi, *L'ordinamento bancario*, vol. 3, Bologna, 2001, 510 s.; Scognamiglio, *Sulla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia*, cit., 303 s.

particolare, dispone che gli intermediari comunichino, a cadenza mensile, la posizione di rischio di ciascun cliente allorquando questo eguagli o superi le soglie di censimento previste; la segnalazione dovrà essere trasmessa in Banca d'Italia entro il venticinquesimo giorno successivo al mese cui si riferisce il dato segnalato, e dovrà riferirsi alla posizione di rischio in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento nel quale si è verificato l'eguagliamento o il superamento delle soglie.

La ricostruzione sin qui condotta, che certamente non esaurisce la disciplina sul funzionamento della Centrale dei rischi, risulta funzionale all'analisi del presupposto applicativo della legittima segnalazione alla Centrale dei rischi. A tal fine giova chiarirsi sin da subito sulla definizione di insolvenza<sup>17</sup>,

<sup>17</sup> Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza, e lo segnalano come tale in CR, quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato soltanto su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Si parla, in questo caso, di *non performing loans*, ovvero di crediti cd. deteriorati, caratteristica dei quali è l'incertezza di riscossione da parte delle banche. Gli stessi si suddividono per scadenza, difficoltà del debitore e ammontare dell'esposizione, in crediti scaduti, ristrutturati, a incaglio, e sofferenze: i primi, scaduti da oltre 90 giorni; i secondi, qualificati come tali dalla decisione della banca – in considerazione delle gravi condizioni economiche del debitore – di acconsentire a modificare le originarie condizioni contrattuali, aiutando così il debitore nel saldo del proprio debito; i terzi, conseguenti ad un inadempimento che prefigura una obiettiva difficoltà economica, ma temporanea, che si prevede possa essere rimossa in un limitato periodo di tempo; i quarti, i quali implicano indubbiamente che il soggetto versi in uno stato d'insolvenza, ancorché non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, tale per cui ad esso si riconosce il livello più alto di deterioramento del credito. Per un'analisi approfondita delle differenze tra tipi di credito deteriorato cfr. M. Lembo, *Le segnalazioni in Centrale dei rischi e nella Centrale d'allarme interbancaria. Procedure e responsabilità dell'ente segnalante*, in [www.ordineavvocatitreviso.it](http://www.ordineavvocatitreviso.it). La Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30-07-2008, all'aggiornamento n. 7 del 20-01-2015, ha recepito le ultime novelle europee sul censimento dei crediti deteriorati che ora vengono così classificati: (i) "Sofferenze: il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e 'fuori bilancio' nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili"; (ii) "Inadempienze probabili ('unlikely to pay'): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati"; (iii) "Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti". La novella ha poi introdotto la categoria dei crediti *forborne*: si tratta di crediti rifinanziati o assoggettati a modifiche delle condizioni

stante che, come noto, l'insolvenza prevista dalla legge fallimentare consiste in uno stato di squilibrio finanziario grave e non superabile con i mezzi ordinari, il che comporta l'impossibilità di far fronte ai debiti di prossima scadenza<sup>18</sup>. È altresì vero, però, che il termine "insolvenza" compare anche in una serie di norme di natura variegata al di fuori della legislazione fallimentare (ad esempio, negli artt. 1186 c.c., 1943 c.c., 562 c.c.), nonché nel diritto penale (ad esempio nell'art. 641 c.p.)<sup>19</sup>; da qui, la percezione che non esista un concetto univoco di insolvenza, e che le sue maglie si estendano ben oltre la definizione che di esso fornisce la legge fallimentare, per ricomprendere invece una categoria, non scevra da contaminazioni<sup>20</sup>, che non consente di ricondurre ad unità il concetto normativo di cui si discute<sup>21</sup>. È opportuno, in

contrattuali vigenti per gestire con maggiore flessibilità lo stato di difficoltà finanziaria del debitore. Cfr. sul punto Trib. Cagliari, ord., 25-10-2000, in *Riv. giur. sarda*, 2002, 369 s., con nota di C. Chessa, *Sui presupposti per la segnalazione della posizione a "sofferenza" alla Centrale dei rischi*, la quale ha stabilito che, "ai fini della segnalazione della posizione a sofferenza alla Centrale dei rischi, è indispensabile che il segnalato si trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea a intralciare il recupero del credito a opera della banca. Deve, invece, considerarsi illegittima, e quindi provvedersi alla relativa cancellazione, quella segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del cliente (c.d. "incaglio") il quale abbia tempestivamente offerto alla banca di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate proporzionate all'entità del debito".

<sup>18</sup> Ci si riferisce all'art. 5, R.D. 16-03-1942, n. 267: "L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". In passato, parte della dottrina riteneva assimilabile la nozione di insolvenza valevole per la segnalazione alla Centrale Rischi a quella indicata dall'art. in parola; cfr. F. Maimeri, *Errata segnalazione a sofferenza in Centrale rischi, nota a Trib. Brindisi, 2-09-2004*, in *Dir. Banc.*, 2005, 92 s. Ne derivava, che per poter legittimamente iscrivere una posizione "a sofferenza" nella banca dati, fosse necessaria una situazione patrimoniale del debitore dalla quale emergesse che lo stesso non fosse più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Sul punto, cfr. anche Cass. 26-02-1990, n. 1439, in *Fallimento*, 1990, 495, con nota di F. Lamanna, *La holding quale impresa commerciale (anche individuale) e il dogma della personalità giuridica*.

<sup>19</sup> L. Garofalo, *Illegittima segnalazione in Centrale Rischi e danno da perdita di chance*, in *Danno e Resp.*, n. 4, 2018, 514.

<sup>20</sup> Cfr. G. Terranova, *Lo stato di insolvenza*, Torino, 1998; Morera, op. cit., 470; V. Papagni, *L'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso Bankitalia e la relativa liquidazione del danno con criteri equitativi*, in *D&G*, 2010, 292.

<sup>21</sup> Si ritiene, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che la nozione di insolvenza possa avere una pluralità di significati, a seconda del contesto in cui viene utilizzata, non essendo un concetto oggettivo, ma un concetto relativo e adattabile. Cfr. sul punto Cass., 9-07-2014, n. 15609, in *Danno e Resp.*, 2015, 84; Cass., 10-04-2009, n. 7958, in *Giur. It.*, 2009; App. Potenza, 27-01-2015, in

altre parole, resistere alla tentazione di ancorare la nozione di insolvenza – intesa qui quale presupposto della segnalazione in sofferenza – agli indici normativi “tradizionali”, intendendola invece in senso più ampio, e dunque anche meno rigoroso, come situazione di grave difficoltà economica che, pur non traducendosi in uno status di incapienza irreversibile, sia di carattere non transitorio e dagli sviluppi non prevedibili, tale da rendere serio, concreto ed attuale il pericolo di irrecuperabilità del credito da parte della banca<sup>22</sup>. E d'altronde, se la nozione di insolvenza, rilevante ai fini della segnalazione in sofferenza, coincidesse con quella accolta dalla disciplina sulla crisi d'impresa, sarebbe frustrata la stessa funzione sociale<sup>23</sup> della Centrale dei rischi, atteso che gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per tutelare la propria posizione<sup>24</sup>. Tuttavia, svincolarsi dalla nozione di insolvenza contemplata dalla disciplina sulla crisi d'impresa non significa attribuire alla stessa un connotato di variabilità<sup>25</sup> a seconda del

*Banca Dati Pluris*. In dottrina, tra i tanti G. Liace, *Illegittima segnalazione in “Centrale Rischi” e ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.*, in *giur.it.*, 2016, 2125 s.

<sup>22</sup> In questi termini v., fra le altre, Cass., 12-10-2007, n. 21428, in *Mass. Giur. it.*, 2007; Cass., 1°-04-2009, n. 7958, in *Giur. comm.*, 2010, II, 666; Cass., 24-05-2010, n. 12626, in *Danno e resp.*, 2011, 285; Cass., 9-07-2014, n. 15609, in *Danno e resp.*, 2015, 84; Cass., 16-12-2014, n. 26361, in *CED Cassazione*, 2014 e Cass., 29-01-2015, n. 1725, in *Foro it.*, 2015, XII, 1, 3981.

<sup>23</sup> Cfr. Vella, *op. cit.*, 494 s.

<sup>24</sup> Nella giurisprudenza di merito v., fra le altre, Trib. Milano, 19-02-2001, in *Giur. it.*, 2002, I, 334; Trib. Salerno, 22-04-2002, in *Dir. prat. Soc.*, 2002, 94 s., con nota di Ferri; Trib. Padova, 5-04-2004, in *Dir. fall.*, 2006, II, 255; Trib. Milano, 8-03-2006, in *Banca borsa*, 2007, II, 661; Trib. Cagliari, 21-05-2009, *ivi*, 2011, II, 647; Trib. Trani, 27-02-2013, in *Giur. merito*, 2013, 1812. Fra le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario v., fra le altre, Coll. Roma, 3-09-2012, n. 2814 e Coll. Napoli, 2016, n. 10196. In dottrina fra gli scritti più recenti che hanno attentamente ricostruito i termini della questione, v. M.C. Malara, *Centrale dei rischi e giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Contr.*, 2018, 93 s. ed in particolare 104-105; F.A. Marasà, *Sulla violazione di regole sostanziali e procedurali nella segnalazione in Centrale Rischi*, in *Banca borsa*, 2018, IV, 458 s.; Pellegatta, *op. cit.*, 4 s.; R. Scalcione, *La disciplina della Centrale dei Rischi: normativa di rilevanza sistemica e tutela dei diritti del segnalato anche alla luce delle decisioni dell'Arbitrato Bancario e Finanziario*, in *Ianus*, 2013, VIII, 67 s.

<sup>25</sup> A.A. Dolmetta, *Il «credito in sofferenza» nelle istruzioni di vigilanza sulla Centrale dei rischi*, in *Centrali dei rischi. Profili civilistici*, a cura di A. Sciarrone Alibrandi, 35 s., secondo cui nelle diverse accezioni, più o meno estese, che il termine insolvenza assume nei diversi contesti normativi di riferimento, compare «sempre –o comunque in modo del tutto dominante – (...) una nota comune. Nota affatto generica (...), ma a cui non può in ogni caso essere negato un (qualche) rilievo costruttivo: il riferimento, appunto, è a una situazione patrimoniale, che poi risulta – in vario grado, per determinati versi o parametri od obiettivi, e via discorrendo – ‘deficitaria’».

contesto di riferimento; occorrerà, allora, riferirsi alla già più volte menzionata Circolare n. 139, secondo cui la segnalazione della sofferenza, in relazione ad un credito insoluto, sia subordinata alla valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, non essendo invece sufficiente riferirsi, ai fini della segnalazione, al semplice evento di inadempimento. In proposito, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità hanno costantemente affermato<sup>26</sup> che gli intermediari creditizi non possano segnalare il proprio debitore alla CR sol perché questi sia inadempiente; al contrario, la segnalazione postula che la banca abbia ritenuto che la situazione debitoria del soggetto sia grave e dipenda da una condizione di difficoltà economica non transitoria. Ed infatti, se bastasse il mero inadempimento, verrebbe segnalato anche il debitore che eccepisca un controcredito in compensazione o che sollevi l'eccezione all'inadempimento<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Trib. Alessandria (ord.), 20-10-2000, in *Banca borsa*, 2001, II, 571, con nota di M. Giusti, *Presupposti di legittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi di posizioni a "sofferenza" e limiti alla tutela cautelare e risarcitoria a fronte della legittima segnalazione*; Trib. Roma, 4-12-1989, in *Banca borsa*, 1991, II, 627; Pret. Crotona, 23-01-1993, in *Banca borsa*, 1994, II, 595; Trib. Roma, 5-08-1995, in *Impresa*, 1995, 2078; Trib. Napoli, 19-01-1998, in *Banca borsa*, 1999, II, 452; Trib. Brindisi, Sez. dist. Fasano, 26-09-2000, in *Banca borsa*, 2002, II, 219, secondo cui *"l'appostazione di un credito a sofferenza e la conseguente segnalazione presso la Centrale dei Rischi può avvenire solamente in caso di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, ovvero in situazioni equiparabili: per la prima ipotesi, è chiaro il riferimento al concetto di insolvenza previsto dalla legge fallimentare, per cui la segnalazione in questione deve avvenire nelle ipotesi di cronica incapacità del correntista di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; per quello che riguarda invece le « situazioni equiparabili », deve ritenersi che queste ricorrono nelle ipotesi di oggettiva difficoltà economica-finanziaria del correntista"*. Cfr. anche Cass., 9-07-2014, n. 15609, in *Danno e Resp.*, 2015, 84, secondo cui *"la segnalazione "di una posizione in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza"*.

<sup>27</sup> Cfr., fra le altre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 24-05-2010, n. 12626, in *Obbl. contr.*, 2011, 737, con nota di F. Grasselli, *Errata segnalazione in Centrale rischi e risarcimento dei danni*, in *La resp. civ.*, 2011, IV, 272, con nota di M. Gorgoni, *Misure di contenimento del rischio del credito e tutela della reputazione*; Cass., 10-10-2013, n. 23093, in *CED Cassazione*, 2013; nella giurisprudenza di merito, v., fra le altre, Trib. Mantova, ord. 1-10-2014, inedita. Fra le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario v., oltre alla decisione del Collegio di coordinamento, n. 611 del 31-01-2014; Coll. Milano, 18-01-2011, n. 136; Coll. Roma, 15-02-2013, n. 888; Coll. Palermo, 10-07-2017, n. 8236.

Quando, allora, la segnalazione può dirsi davvero illegittima<sup>28</sup>?

Per fornire una risposta alla domanda posta, è probabilmente necessario guardare ai criteri che il giudice è solito valutare per stabilire il diritto al risarcimento da illegittima segnalazione. Ed infatti lo stesso, secondo la già menzionata giurisprudenza di legittimità, non è soltanto tenuto a valutare se il debito, oggetto della segnalazione, sia effettivamente sussistente. Al contrario, la sua valutazione va effettuata *ex ante* e deve riguardare un duplice profilo: oggettivo, per acclarare se le ragioni del debitore in relazione al rifiuto di pagamento fossero fondate, o quantomeno avessero un *fumus* di fondatezza; soggettivo, per verificare se il debitore fosse in buona fede nella sua contestazione del debito. Pertanto, nel caso di inadempimento fondato su eccezioni pretestuose, la segnalazione alla Centrale Rischi è legittima, in quanto rappresenta una conseguenza del mancato pagamento. Lo stesso dicasi nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni senza verificarne la sostenibilità giuridica, o che comunque appaiano manifestamente infondate.

In definitiva, la valutazione *ex ante* che l'intermediario è chiamato ad effettuare per poter giustificare la segnalazione in sofferenza, lungi dal potersi

<sup>28</sup> Sul punto, senza pretese di esaustività cfr. V. Pisapia, *La responsabilità degli intermediari finanziari in caso di erronea segnalazione alla centrale dei rischi*, in *Le società*, 8, 2004; G. Liace, *Erronea segnalazione alla centrale dei rischi e responsabilità della banca*, *Il commento*, cit., 746-757; F. Salvatore, *Segnalazione illegittima alla Centrale rischi e danno risarcibile*, in *Danno e Resp.*, 2008; G. Liace, *La responsabilità civile della banca: sulla erronea segnalazione di crediti a « sofferenza » alla centrale dei rischi*, in *Contr. e Impr.*, 2003; V. Trovato, *Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e prova del danno alla reputazione economica*, in *Danno e Resp.*, 3, 2011; P. Valore, *La tutela contro le illecite segnalazioni alla Centrale Rischi*, in *Il corriere del merito*, 10, 2012; V. Sangiovanni, *Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 3, 2013, 250-260; Id., *Mancato pagamento di rate di mutuo e segnalazione legittima in Centrale rischi*, *Il commento*, in *Il corriere del merito*, 6, 2013; Garofalo, *Illegittima segnalazione in Centrale Rischi e danno da perdita di chance*, cit., 514 s.; M. Grassi, *La responsabilità della banca per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi*, in *La Responsabilità Civile*, 2009; F. Toschi Vespasiani, *La responsabilità della banca da illegittima segnalazione di « sofferenza » del debitore alla Centrale Rischi della Banca d'Italia*, in *La Responsabilità Civile*, 2008; G. Liberati Bucciante, *Attività d'impresa e illegittima segnalazione « a sofferenza » in Centrale Rischi*, in *Nuova giur. comm.*, 2014; I. Russo, *Illegittima segnalazione in « Centrale Rischi » e ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.*, in *Giur. It.*, 2016; S. Oliari, *Danno non patrimoniale alle persone giuridiche per errata segnalazione alla Centrale Rischi*, in *Nuova giur. comm.*, 2008; F.A. Marasa, *Sulla violazione di regole sostanziali e procedurali nella segnalazione in Centrale Rischi*, in *Banca borsa*, 4, 2018; Foglia, op. cit., 873-85; M. Chironi, *Illegittima segnalazione alla centrale rischi tra polifunzionalità della responsabilità civile e « sanzioni punitive »*, in *Resp. civ. prev.* 2017, 1963 s.; Benatti, op. cit., 46 s.

esaurire nella verifica di un inadempimento, dovrà tenere in considerazione la situazione economica e finanziaria del debitore alla luce di indici di riferimento quali la «*la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreti ingiuntivi*»<sup>29</sup>.

Ma la questione davvero problematica, che la giurisprudenza<sup>30</sup> è stata – ed è tuttora – chiamata a dirimere, riguarda i requisiti procedurali di legittimità dell'iscrizione di un nominativo in Centrale dei rischi: da un lato, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati – la segnalazione deve essere legittima proceduralmente e corretta nel contenuto, l'informazione deve essere correttamente imputata al soggetto segnalato, deve esserlo una sola volta, e deve contenere dati sempre veritieri, tali per cui alla modificazione dello *status* del soggetto segnalato consegue l'obbligo in capo all'intermediario di darne comunicazione tempestiva al gestore del sistema informativo, eventuali errori nella segnalazione (ad es. se si segnala il nominativo di un soggetto erroneamente, o c'è un errore nella quantificazione dell'esposizione debitoria), vanno tempestivamente rettificati, tramite cancellazione del nominativo nella banca dati, o rettifica del *quantum* dell'esposizione debitoria –; dall'altro, l'obbligo di preavviso al segnalante della prossima sua iscrizione in un sistema informativo<sup>31</sup>.

Quanto a questo secondo profilo, sembrerebbe ormai pacifica in giurisprudenza<sup>32</sup> l'illegittimità della segnalazione avvenuta in violazione dell'ob-

<sup>29</sup> Cfr. in tal senso, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 24-05-2010, n. 12626, in *Danno e resp.*, 3, 2011, 285, con nota di Trovato, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bari, 20-07-2009, inedita e Trib. Belluno, ord. 22-03-2018, disponibile sul sito <https://www.ilcaso.it>.

<sup>30</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 15-12-2020, ord. n. 28635, pluriedita; Cass. Civ., 9-02-2021, ord. n. 3130, in *Dejure*.

<sup>31</sup> Cfr. sul punto, tra i tanti, G. B. Fauceglia, *La segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi: presupposti sostanziali ed obblighi di preavviso*, in *Banca borsa*, 2, 2016.

<sup>32</sup> Sul punto, si sono sviluppate nel tempo due linee interpretative contrapposte. La prima, secondo cui l'informativa da fornire al cliente – in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 del codice civile – costituisce oggetto di un obbligo che trova fondamento nel dovere di buona fede che connota, in tutte le sue fasi, il rapporto contrattuale tra la banca ed il cliente. In questa ottica, l'informazione dell'imminente segnalazione non può che essere preventiva; ne risulterebbe altrimenti pretermesso l'obbligo imposto della banca di proteggere gli interessi del cliente. Cfr. sul punto Coll. Coord., n. 3089, 24-09-2012, il quale, sulla base dell'assunto che il preavviso è un obbligo posto in capo al segnalante, ha statuito che l'onere della prova di avervi adempiuto – e segnatamente di invio e ricezione della comunicazione – gravi sull'intermediario. Inoltre, non

bligo di preavviso sia presso la Centrale dei rischi sia presso i sistemi di informazione creditizia privati. L'intermediario, infatti, è tenuto ad informare preventivamente il cliente in occasione della prima segnalazione, al fine di instaurare un contraddittorio con quest'ultimo nel rispetto del principio di buona fede tra le parti *ex art. 1375 cod. civ.*, e di solidarietà *ex art. 2 Cost.* La mancata ricezione del preavviso, è disciplinata dall'art. 125 co. 3 TUB: l'onere di dimostrare l'avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull'intermediario. L'invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, infatti, non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio qualora il cliente contesti di averlo mai ricevuto, ragion per cui l'intermediario sarà tenuto a provvedervi o tramite raccomandata A/R oppure, ove possibile, tramite posta certificata. Tale informativa risulta essenziale, in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità. La giurisprudenza<sup>33</sup>, in particolare,

essendo prevista dalla normativa di settore una forma specifica per il preavviso, ha distinto tra invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e invio tramite posta ordinaria. Nel primo caso, la produzione in giudizio della raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione costituisce, anche in assenza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione con conseguente applicazione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 del codice civile; nel secondo caso, invece, manca la prova documentale della spedizione. Tuttavia il giudice, *«fermo l'assunto che anche la forma della prova è libera»*, può desumere l'invio e la ricezione del preavviso da altri elementi acquisiti al procedimento. In giurisprudenza di merito, fra le tante, cfr. Trib. Foggia, ord. 15-11-2014, inedita; Trib. Asti, 24-06-2015, inedita; Trib. Torino, ord. 13-06-2016, inedita; Trib. Firenze, 20-06-2016, disponibile sul sito *www.ilcaso.it*; Trib. Lanciano, 12-02-2018, *ibidem*; Trib. Cassino, 10-08-2018, *ibidem*. L'altra linea interpretativa, tracciata dall'Arbitro Bancario Finanziario, ritiene invece che l'informazione da fornire al cliente rappresenti un presupposto non sostanziale ma meramente procedurale della segnalazione, la cui violazione non inficia la legittimità della stessa, pur potendo comunque assumere rilievo sul piano risarcitorio. Sul punto cfr. Coll. Roma, 15-03-2013, n. 1452; Coll. Napoli, 5-05-2017, n. 4828; Coll. Napoli, 25-10-2017, n. 13379; Coll. Roma, 14-01-2019, n. 789; Coll. Milano, 29-01-2019, n. 2738; Coll. Milano, 26-04-2019, n. 10968; Coll. Roma, 13-07-2018, n. 15418; Coll. Bari, 16-04-2018, n. 8290; Coll. Roma, 17-05-2018, n. 10734; Coll. di coordinamento, 20-10-2016, n. 9311 ed inoltre Coll. Napoli, 19-03-2005, n. 2066; Coll. Napoli, 11-07-2016, n. 6314; Coll. Roma, 20-10-2016, n. 9317; Coll. Napoli, 29-04-2016, n. 3943 e 20-12-2017, n. 17412, trt. 13 del Reg. UE 679/2016, tutte consultabili sul sito *www.arbitrobancariofinanziario.it*. In dottrina, ricostruisce abilmente il punto A. Ricci, *Sulla segnalazione "in sofferenza" alla centrale dei rischi e la dibattuta natura del preavviso al cliente non consumatore*, in *Contr. e Impr.*, 1, 2020, 192 s.

<sup>33</sup> Sembra infatti che a vincere tra le due sia stata la tesi che ritiene l'obbligo di preavviso un re-

è ormai pressoché concorde nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba, a pena di illegittimità della segnalazione, preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere. Ed infatti, il cliente deve essere reso edotto, prima dell'invio della segnalazione, della classificazione negativa che evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza.

Tuttavia, sul tema della capacità dell'informativa di incidere sulla legittimità della segnalazione, non vi è a quanto pare univocità di pensiero. Ed infatti, secondo l'Arbitro Bancario Finanziario<sup>34</sup>, e contrariamente all'orientamento

procedurale, pena l'illegittimità della segnalazione. In tal senso cfr. v. Trib. Torino, 26-06-2019, n. 13543, disponibile sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Lecce, ord. 9-05-2011, in *Foro it.*, 2011, IX, 1, 2549 s., nonché Cass., 13-01-1993, n. 343, in *Dir. banc.*, 1993, I, 399 s., con nota di B. Inzitari, *Concessione abusiva del credito: irregolarità del fido, false informazioni e danni conseguenti alla lesione dell'autonomia contrattuale*. Secondo la pronuncia, "anche se non è previsto un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono situazioni molteplici, da cui possono nascere per i soggetti in essi coinvolti, doveri e regole d'azione, la cui inosservanza integra la nozione di "omissione" e la conseguente responsabilità prevista dall'art. 2043 del codice civile". Cfr. altresì Coll. Coord., n. 3089, 24-09-2012, secondo cui "(...) l'esperienza accumulata dall'ABF in pur breve tempo induce a ritenere che non siano pochi gli errori commessi dagli intermediari segnalanti e che rispetto a tale fenomeno l'obbligo di preavviso integra un importante strumento di contrasto. In gioco non è quindi soltanto l'interesse individuale del segnalando a tutelare la propria reputazione purgando la mora debendi, ma l'interesse generale al buon funzionamento del sistema di segnalazione dei rischi creditizi; interesse che viene evidentemente lesa in tutti i casi di segnalazione errata o fuorviante". Infine, in dottrina, cfr. G. Alpa, *Note sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, in *Contr.*, 2003, 1045 s.; A.A. Dolmetta, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013, 10 s.

<sup>34</sup> L'istituto, secondo alcuni, rivelerebbe una chiara funzione nomofilattica. Cfr. in particolare F. Pasquariello, *Sulla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi, nota alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario*, Coll. Roma, 27-03-2013, n. 1667, in *Banca borsa*, 2014, II, 240. Sul ruolo dell'ABF in merito al consolidamento delle regole operative in materia di segnalazione alla CR cfr. altresì A.A. Dolmetta, *Linee evolutive di un ius variandi*, in AA.VV., *Ius variandi bancario. Sviluppi normativi e di diritto applicato*, a cura di A.A. Dolmetta-A. Sciarone Alibrandi, Milano, 2012, 3 ss; P. Sirena, *Il ruolo dell'Arbitro Bancario Finanziario nella regolazione del sistema creditizio*, in *Osservatorio dir. civ. e dir. comm.*, 2017, I, 3 s. Più in generale, sul ruolo dell'Arbitro Bancario Finanziario, cfr. Auletta, op. cit., 83 s.; E. Capobianco, voce *Arbitro Bancario Finanziario*, in *Digesto, disc. priv., sez. comm.*, Torino, 2012, 35 s.; R. Costi, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 2012; S. Delle Monache, *Arbitro Bancario e Finanziario*, in *Judicium.it*; Guizzi, op. cit., 1216 s.; E. Lucchini Guastalla, voce *Arbitro Bancario Finanziario*, in *Ann. Enc. dir.*, VIII, Milano, 2015, 55 s.; G. Marziale, *L'Arbitro Bancario Finanziario: luci ed ombre*, in *Contr.*, 2016, 49 s.; A.D.R. Minervini, *L'Arbitro bancario finanziario. Una nuova «forma» di ADR*, Napoli, 2014; E. Quadri, *L'«arbitro bancario finanziario» nel quadro dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*, in *Nuova giur. civ.*, 2010, 305 s.; Ruperto, op. cit., 325 s.

mento della giurisprudenza di merito, l'avviso al cliente non consumatore dell'imminente segnalazione in sofferenza alla Centrale dei rischi rappresenterebbe un mero requisito procedurale, la cui mancanza non inficerebbe la legittimità dell'avvenuta comunicazione. Secondo questo orientamento, dal momento che l'intermediario sarebbe obbligato a fornire i dati sulla situazione economica del cliente, l'informativa non configurerebbe una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati e, segnatamente, per la comunicazione dall'intermediario alla Banca d'Italia, e ciò perché il trattamento in questione è previsto dalla legge, ed è pertanto attività alla quale non ci si può sottrarre<sup>35</sup>. Se così è, l'informativa non rappresenterebbe più un presupposto di legittimità della segnalazione, ma l'oggetto di un mero obbligo di trasparenza, finalizzato a rendere edotto il cliente dell'*iter* che la banca sta portando avanti. E d'altronde, il presupposto della segnalazione alla Centrale rischi non è – e non potrebbe essere – l'informativa, quanto piuttosto, come già si diceva, un'accertata situazione di grave e non transitoria difficoltà del debitore che, anche se tempestivamente informato, non avrebbe comunque la possibilità di sottrarsi alla segnalazione medesima eliminandone la causa, ovvero il dissesto economico. In altre parole, l'informativa al cliente non sarebbe finalizzata ad eliminare il presupposto della segnalazione, consentendo al debitore di adempiere o di contestare la valutazione effettuata dall'intermediario. Ne deriva che la mancata osservanza dell'obbligo di trasparenza violato in assenza di comunicazione al debitore della segnalazione sarà destinata ad assumere rilievo soltanto sul piano risarcitorio<sup>36</sup>.

A diversa conclusione perviene l'Arbitro Bancario Finanziario nel caso il cui il cliente rivesta lo status di "consumatore", applicandosi in questo caso il disposto dell'art. 125, comma 3, del TUB; ne discende, in questo caso, che la mancata informativa al cliente che ha chiesto ed ottenuto il credito per scopi di natura privata determinerà l'illegittimità della segnalazione, che andrà cancellata tempestivamente, fatto salvo altresì il risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di trasparenza<sup>37</sup>. Anche per le banche dati private

<sup>35</sup> Ricostruisce bene il punto M. Ghisalberti, *LABF in materia di obbligo di preavviso di segnalazione in centrale rischi: nota a decisione*, in *I contratti*, 3, 2018.

<sup>36</sup> Cfr. V. Coll. Roma, 13-07-2018, n. 15418; Coll. Bari, 16-04-2018, n. 8290; Coll. Roma, 17-05-2018, n. 10734.

<sup>37</sup> V. Coll. di coordinamento, 20-10-2016, n. 9311 ed inoltre Coll. Napoli, 19-03-2005, n. 2066; Coll. Napoli, 11-07-2016, n. 6314; Coll. Roma, 20-10-2016, n. 9317.

gestite dai sistemi di informazione creditizia il preavviso configura un requisito di legittimità della segnalazione, perché consentirebbe al debitore di porre rimedio al proprio inadempimento<sup>38</sup>. Desta perplessità, tuttavia, la tesi dell'ABF, ed in particolare l'argomento secondo cui l'informativa dell'imminente segnalazione non sia necessaria sulla scorta della mancanza di necessità del preventivo consenso dell'interessato alla segnalazione, essendo il trattamento dei dati strumentale all'adempimento di un obbligo di legge. In verità, l'informativa contemplata dalla Circolare n. 139 del 1991 ha il compito di rendere edotto l'interessato di una procedura che lo vede protagonista, e non coincide con l'informativa al trattamento dei dati personali, la quale come noto serve invece a rendere noto al soggetto il trattamento di informazioni a lui riferite. Tale sovrapposizione – o confusione – tra le due informative, e dunque tra normativa di settore e normativa a tutela dei dati personali, rischia di condurre ad un'interpretazione imprecisa, o addirittura totalmente inesatta<sup>39</sup>. Inoltre, occorre intendersi sulla natura dell'informativa, la quale, se non persegue lo scopo di sollecitare il debitore ad adempiere, eliminando in radice il presupposto stesso della segnalazione, non dovrebbe necessariamente essere fornita prima di procedere alla segnalazione, essendo in questo caso una comunicazione preventiva del tutto priva di utilità. Anche qualora il debitore volesse intervenire per provare a recuperare la propria condizione, evitando così la segnalazione, non sarebbe abilitato a farlo<sup>40</sup>. E difatti, una volta accertato il presupposto sostanziale della segnalazione in sofferenza, l'intermediario è obbligato ad effettuare la comunicazione del nominativo alla Centrale dei rischi, senza che risulti necessario instaurare un preliminare contraddittorio con l'interessato. Se così è, si tratta di fatto di una procedura in cui l'errore dell'intermediario non è neanche preso in considerazione.

<sup>38</sup> V., fra le altre decisioni, quelle del Coll. Napoli, 29-04-2016, n. 3943 e 20-12-2017, n. 17412, che individuano il riferimento normativo nell'art. 4, comma 7 del «Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti» (Provvedimento del Garante n. 8 del 16-11-2004, consultabile in <https://www.garanteprivacy.it>) che così dispone(va): «al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie».

<sup>39</sup> Ricostruisce bene il punto Ricci, *Sulla segnalazione "in sofferenza"*, cit., 192 s.

<sup>40</sup> V., fra le più recenti, Coll. Roma 23-03-2016, n. 2704 e Coll. Milano, 25-07-2019, n. 18402.

Non si comprende allora perché il mancato preavviso dovrebbe comportare in capo all'intermediario l'obbligo di risarcire il danno: se l'informativa non è preventiva, e non è predeterminata all'intervento del debitore, né all'instaurazione di un contraddittorio con lo stesso, non si ritiene risarcibile il detrimento dell'interesse del medesimo, a meno che non si voglia intenderlo come un interesse pubblicistico al rispetto del generico valore della trasparenza. Inoltre, non si coglie la necessità di una differenziazione tra lo status di cliente/consumatore, e di debitore semplice; ed infatti, il principio di buona fede, da applicare tanto in fase di accertamento del presupposto sostanziale della segnalazione, quanto nella fase procedurale, impone in tutti i casi all'intermediario di effettuare una scrupolosa verifica della situazione economica del debitore, nonché di rendere edotto il cliente, consumatore o meno, di informazioni che, per quanto dovute in ragione di un obbligo di legge, possono comportare in capo al medesimo conseguenze pregiudizievoli.

3. – Venendo ora all'analisi dei profili di responsabilità civile della banca<sup>41</sup> – i quali, in mancanza di una legislazione *ad hoc*, non possono che basarsi su norme di diritto comune, in particolare sull'art. 1218 c.c. e il 2043 c.c.<sup>42</sup>, o anche sull'art. 1375 c.c.<sup>43</sup>, la cui applicazione si rende necessaria in tutti i casi in cui la segnalazione alla Centrale dei Rischi avvenga in assenza dei presupposti richiesti, di cui sopra si è discusso –. In caso di illegittima segnalazione, in particolare, l'ordinamento garantisce tutela al segnalato ap-

<sup>41</sup> Sul punto, oltre agli autori già citati in nota n. 3, può considerarsi senz'altro lo scritto di F. Galgano, *Civile e penale nella responsabilità del banchiere*, in *Contr. e Impr.*, 1987, 1 s., in cui l'autore confronta la giurisprudenza civile e penale in tema di responsabilità del banchiere, partendo dall'analisi di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali del 10-10-1981, la quale stabiliva che l'attività bancaria nel nostro ordinamento non aveva natura privata, di conseguenza i funzionari bancari erano considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Cfr. anche A.M. Garofalo, *Il manuale della responsabilità civile e penale del banchiere e del bancario*, Trento, 1992; Tarantino, op. cit., 240; Trib. Brindisi, 20-07-1999, in *Giust. civ.*, 2000, 555 con nota di G. Schermi, *Segnalazione di credito «in sofferenza» alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e provvedimento d'urgenza*; V. Amendolagine, *La responsabilità aggravata della banca che agisce per un credito inesistente*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2021.

<sup>42</sup> Lo ricorda N. Salanitro, *Le banche e i contratti bancari*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1983, 245.

<sup>43</sup> Tarantino, op. cit., 240; Trib. Brindisi, 20-07-1999, in *Giust. civ.*, 2000, 555 con nota di Schermi; si veda inoltre Trib. Foggia, 14-02-1995, in particolare nella motivazione, con nota di Cenni, in *Giur. it.*, II, sez. II, c. 396.

prontando rimedi cd. di giustizia riparativa, quali la cancellazione tempestiva del suo nominativo presso la banca dati creditizia. Dall'illegittima segnalazione scaturisce, inoltre, un danno per il cliente, che il responsabile – quale è l'intermediario segnalante – è tenuto a risarcire, sempre qualora il danneggiato ne faccia richiesta. L'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi determina infatti una responsabilità in capo alla banca per aver comunicato a terzi errate o false informazioni riguardanti il soggetto segnalato<sup>44</sup>. Inoltre, considerati i tempi della giustizia, non corrispondenti alle più celeri necessità del debitore di riabilitare la propria figura, la giurisprudenza di merito ha spesso ritenuto opportuno il ricorso all'art. 700 c.p.c., considerando in tal caso sussistente il *periculum in mora* allorquando si dimostri che, nelle more del giudizio, possano occorrere gravi ed irreparabili compromissioni del diritto a ricorrere alla libera iniziativa economica, e ciò in considerazione della maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato<sup>45</sup>.

Peraltro, la responsabilità dell'intermediario finanziario per illegittima segnalazione andrebbe forse considerata come *species* del più ampio *genus* della responsabilità per false informazioni. Ed infatti, la condotta censurabile può integrare di per sé uno specifico titolo di responsabilità della banca nei confronti dei suoi correntisti, per mancato rispetto della regola di diligenza professionale e delle regole di cautela che ogni operatore professionale deve porre in essere nell'esercizio della sua attività<sup>46</sup>.

<sup>44</sup> Gorgoni, op. cit., 1963 s.; F. Greco, *Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e responsabilità dell'intermediario*, ivi, 2009, 2541 s.

<sup>45</sup> *Ex multis*, cfr. Trib. Palermo, 4-11-2002, in *Giur. merito*, 2003, 207; Trib. Potenza, 4-05-2001, in *Giur. comm.*, 2003, II, 210; Trib. Milano, 31-07-2001, in *Banca borsa*, 2003, II, 633; Trib. Napoli, 22-10-2002, in *Giur. merito*, 2003, 207; Trib. Cagliari, 25-10-2000, in *Riv. giur. sarda*, 2002, 369, nonché in *Banca borsa*, 2002, II, 442; Trib. Alessandria, 20-10-2000, ivi, 2001, II, 571; Trib. Lecce, Sez. dist. Galatina, 2-07-2009; Cfr. Trib. Cagliari, 28-11-1995, ivi, 1997, II, 492, con nota di Vella; Trib. Roma, 24-03-2000, in *Contr. e Impr.*, 2000, 811; Trib. Milano, 31-07-2001, cit.; Trib. Palermo 16-06-2003, in *Dejure*; Trib. Lecce, 25-08-2003, ivi; Trib. S. Maria Capua a Vetere, 5-02-2006, ivi.

<sup>46</sup> Trib. Milano 19-02-2001, in *Giur. it.*, 2002, 334, con nota di F. Salinas, *Osservazioni in tema di segnalazione alla centrale dei rischi e di responsabilità della banca*; P. Gaggero, *Responsabilità della banca*, in *Digesto, disc. priv. Sez. civ.*, XVII, Torino, 1998, 226; Id., *Responsabilità della banca*, in *Dig. Ipertestuale*, Torino, 2001; G. Maganza, *Responsabilità civile della banca nella più recente giurisprudenza*, in *Nuova giur. comm.*, 1996, II, 196; A. Luminoso, *Responsabilità della banca per false od inesatte informazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, I, 205; AA.VV., *Responsabilità extracontrattuale delle banche*, Milano, 1986; G. Visintini, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1999, 345; G.

Si tratta, come ovvio, di una responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, tanto che la dottrina<sup>47</sup> ha più volte esaminato la possibilità di poter esperire, a tutela del soggetto illegittimamente segnalato, le due azioni cumulativamente. La prima, che scaturisce dall'inadempimento di specifici obblighi assunti contrattualmente – si pensi alla violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio ex artt. 1715, 1374, 1375 cod. civ. –; la seconda, che deriva direttamente dalla violazione di diritti specifici del soggetto leso (danno all'immagine, danno alla reputazione, violazione dei dati personali *etc.*). Dall'illegittima segnalazione, inoltre possono ben scaturire danni patrimoniali e non patrimoniali: è evidente, infatti, che la segnalazione illegittima produce un danno di carattere patrimoniale nella misura in cui conduce il debitore e perdere il credito che la banca avrebbe dovuto concedergli, nonché a perdere la possibilità di ottenere quel credito presso altre banche; è parimenti evidente il danno alla sfera personale, dunque ai diritti della personalità del debitore, che la stessa illegittima segnalazione produce. Tra tutti, i danni da illegittima segnalazione maggiormente segnalati dalla giurisprudenza di merito sono il danno dal cd. lesione alla reputazione commerciale<sup>48</sup>, la lesione del cd. "diritto di impresa"<sup>49</sup>, quella del diritto alla libertà di iniziativa privata ex art. 41 Cost.<sup>50</sup>, nonché il danno da perdita di *chances*.

Pettarin-E. Benedetti-E. Piscopo, *Le responsabilità civili nell'esercizio dell'attività bancaria*, Trento, 2002, 164.

<sup>47</sup> C. Frigeni, *Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie e tutela dell'interessato: profili evolutivi*, in *Banca borsa*, 2013, I, 365 s. Contra, cfr. V. Sangiovanni, *Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile*, cit., 256 s.

<sup>48</sup> Trib. Milano, 19-02-1999, Trib. Pescara, 22-12-2006, entrambe in [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it).

<sup>49</sup> G. Alpa, *Lesione della reputazione economica e circolazione di notizie inesatte*, cit., 747 s.; P. Auteri, *La tutela della reputazione economica*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di G. Alpa – M. Bessone – L. Boneschi – G. Caiazza, Jovene, 1983, 93 s.; N. Cipriani, *Dall'identità personale all'identità commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, 267-295; S. Di Amato, *Sulla tutela economica dell'imprenditore, nota a Cass.*, 13.10.1972, n. 3045, in *Giust. civ.*, 1973, I, 821; A. Giuliani, *La tutela aquiliana della reputazione economica*, in *Contr. e impr.*, 1985, 73 s.; G. Marchese, *Reputazione economica*, in *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, a cura di P. Cendon, Utet, 2005, II, 495 s.; Santini, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Cedam, 1959; G. Alpa-M. Bessone-V. Zeno Zencovich, *I fatti illeciti*, in *Trattato di dir. Priv.*, VI, diretto da P. Rescigno, 153 s.; M. Barcellona, *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011, 324 s. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Bari, 24-01-2008, cit., Trib. Palermo, 2-11-2002; Trib. Brindisi, 20-07-1999, tutte in [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it).

<sup>50</sup> Trib. Brindisi, 26-09-2000; Trib. Salerno, 22-04-2002, entrambe in [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it).

Quanto al danno patrimoniale, l'illegittima segnalazione in banche dati può causare un pregiudizio allorquando comprometta la possibilità per il segnalato di ricevere nuovo credito dal sistema creditizio, determinando direttamente una compromissione degli affari del segnalato. In questo caso, il danneggiato dovrà dimostrare la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, nonché il riflesso economico negativo della segnalazione sul suo patrimonio<sup>51</sup>. Ed infatti, solo provando la lesione subita il debitore potrà ottenere il risarcimento del danno emergente, ad esempio nel caso in cui la banca richieda il rientro immediato degli affidamenti, il che conduca il cliente a liquidare titoli azionari o di credito per ottenere immediata liquidità<sup>52</sup>, e quello del lucro cessante, dimostrando la perdita di *chance* di accesso a nuovo credito da parte di altra banca. Su questo ultimo punto, appare necessaria qualche considerazione.

Importato dalla giurisprudenza civile francese, dove rappresenta il bene giuridico autonomo di cui può chiedersi il risarcimento in situazioni in cui la domanda risarcitoria verrebbe altrimenti rigettata, il danno da perdita di *chance*<sup>53</sup> – derivante dal latino *cadentia*, sostantivo che individuava il cadere dei dadi e, quindi, suggeriva la “buona probabilità di riuscita” – ha visto mutare la sua qualificazione da mera aspettativa di fatto a danno autonomo, in quanto perdita attuale della possibilità di conseguire un risultato utile. Nel contesto giuridico attuale, dunque, con il termine *chance* si suole riferirsi ad una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita, patrimoniale o non patrimoniale. Le prime elaborazioni del danno da perdita di *chance* si rinvencono, in Italia, nella giurisprudenza lavoristica; tipico è il caso dell'illegittima esclusione di un lavoratore da una sele-

<sup>51</sup> M. Franzoni, *Il danno risarcibile*, Milano, 2004, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da M. Franzoni, Milano, 2010, 88 s. Sul punto cfr., in giurisprudenza, Trib. Bari, 24-01-2008, in *Danno resp.*, 2008, 881 s., con nota di Salvatore.

<sup>52</sup> Cfr. sul punto Trib. Cagliari, 28-11-1995, in *Banca borsa*, 1997, II, 492, con nota di Vella.

<sup>53</sup> Senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. sulla natura del danno da perdita di *chance* cfr. D. Chindemi, *Il danno da perdita di chance*, Milano, 2010, VII, ed anche M.F. Lo Moro Biglia, *Il risarcimento della chance frustrata – un itinerario incrementale*, Napoli, 2006, passim, A. Negro, *Il danno extracontrattuale*, Torino, 2005, 172 s.; M. Feola, *Il danno da perdita di chance*, Napoli, 2004; A. De Cupis, *Perdita di una chance e certezza del danno*, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 1181 s.; M. Rossetti, *Il danno da perdita di chance*, in *Riv. Circ. e trasp.*, 2000, 676 s. Sia consentito, altresì, il riferimento a E. Colletti, *Il danno da perdita di chance alla luce dei più recenti contributi interpretativi*, in *questa Rivista*, 2016, 77 s.

zione concorsuale, in cui la domanda risarcitoria – stante che i posti di lavoro erano ormai stati ricoperti e che dunque si era persa la possibilità di conseguire il risultato sperato – si attestava solamente sul versante delle *chances* che avrebbe avuto il concorrente di conseguire il risultato utile ove avesse partecipato alla selezione<sup>54</sup>. Altro settore in cui la Corte di Cassazione ha fatto largo uso del danno da perdita di *chance* è quello della responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi pretensivi. Lì dove, infatti, si è trattato di stabilire se ed in che misura il cittadino abbia perso l'utilità cui aspirava quando ha chiesto un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, la giurisprudenza<sup>55</sup> ha evocato il danno da perdita di *chance* come entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.

Ebbene, il danno da perdita di *chance* trova terreno particolarmente fertile nell'ambito di cui qui ci si occupa, soprattutto nel caso in cui il debitore sia un imprenditore. Ed infatti, il mancato accesso al finanziamento conduce l'imprenditore alla preclusione di nuove opportunità di investimento e, dunque, alla perdita di numerose *chances* di guadagno. Tuttavia, se in un primo tempo la giurisprudenza si era orientata nel risarcire la *chance* perduta solo se le possibilità di conseguimento del risultato fossero superiori al 50%<sup>56</sup>, in un secondo momento ha ritenuto sufficiente una probabilità di conseguimento del risultato in assenza del danno che possa legittimamente considerarsi ragionevole<sup>57</sup>. La categoria di danno in oggetto, invero, si trova al confine con altre e diverse poste risarcitorie: in altre parole, se si avesse certezza che, in assenza di danno, il risultato sarebbe stato certamente raggiunto, non saremmo di fronte ad una *chance* perduta, quanto piuttosto ad un danno da risarcire integralmente ex art. 1223 c.c.<sup>58</sup>. Queste ed altre le questioni interpretative sorte con rife-

<sup>54</sup> Cass. 15-03-1996, n. 2167, in *Giur. it.*, 1997, I, 792.

<sup>55</sup> Tra le tante, cfr. Trib. Torino 16-02-1998; TAR Toscana 13-04-2000 n. 660, in *giustiziaamministrativa.it*; T.A.R. Liguria, sez. II, 29-12-2000, n. 1346, *ivi*; T.A.R. Lombardia Brescia, 14-01-2000, n. 8, *ivi*; T.A.R. Lazio, 6-12-2004, n. 1252, *ivi*; Cass. 25-11-2003, n. 17940, in *Foro amm. Cons. Stato*, 2003, 3593; T.A.R. Liguria, Sez. II, 6-07-2001, n. 825, in *giustiziaamministrativa.it*; Cons. St, sez. IV, 27-06-2001, n. 3487, *ivi*; T.A.R. Puglia, Bari 17-05-2001, n. 1761, *ivi*; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13-03-2001, n. 130, *ivi*; Cass. Civ., Sez. II, 28-06-2000, n. 8795, in *Dejure*.

<sup>56</sup> Cass. civ., 19-12-1985, n. 6506, in *Foro it.*, 1986, I, 383, 6.

<sup>57</sup> Cass. civ., 25-05-2007, n. 12243, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Danni civili*, n. 186.

<sup>58</sup> Cass. civ., 9-03-2018, n. 5641, in *D&G*, 2018, 12-03-2018. Analogamente S. Garreffa, *Il danno da perdita di chance: una sentenza di merito che ne denuncia la fallacia dogmatica*, in *Corr.*

rimento alla perdita di *chance*<sup>59</sup>, tra le quali quella che più ci interessa, relativa all'ambito della prova e della liquidazione della *chance* perduta. Ed infatti, il debitore illegittimamente segnalato avrà l'onere di provare le circostanze di fatto attestanti il risultato vantaggioso che sarebbe stato conseguito in assenza della segnalazione stessa. *Probatio* sicuramente *diabolica*, se si considera che trattasi di provare qualcosa che in effetti non si è verificato, perché interrotto proprio dalla erronea segnalazione. Ciò che allora il debitore potrà provare sono gli elementi a dimostrazione della preparazione del piano di mercato, poi fallito a causa dell'evento lesivo<sup>60</sup>, o del rallentamento del medesimo. Anche con riferimento al profilo della liquidazione, inoltre, si pongono non pochi problemi. Se fino ad un certo momento, con riferimento a questo e ad altri ambiti, le Corti hanno fatto riferimento al solo criterio della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno da perdita *chance*<sup>61</sup>, oggi la giurisprudenza fornisce degli indicatori volti alla migliore individuazione del *quantum* risarcitorio da affiancare a tale posta di danno<sup>62</sup>.

Venendo ora all'analisi del danno non patrimoniale da erronea segnalazione alla Centrale rischi, va innanzitutto segnalato come l'illegittima segnalazione della posizione debitoria del cliente incide *in peius* sull'immagine del soggetto segnalato, determinandone una lesione dell'immagine pubblica, la quale, come già si diceva, può giustificarsi solo in ragione di preminenti interessi pubblici, come sono quelli che la CR persegue, mentre, come evidenziato da una giurisprudenza di merito costante sul punto<sup>63</sup>, non è giustificabile

*giur.*, 2017, 1535.

<sup>59</sup> Si ricorda, tra tutte, la questione giurisprudenziale sorta con riferimento alla proiezione temporale del danno citato, ovvero se lo stesso dovesse considerarsi liquidazione anticipata di un danno futuro o perdita attuale di una possibilità presente. Cfr. sul punto Cass. 14-03-2017, n. 6488, in *Arch. circolaz.*, 2017, 410; Cass. 15-02-2018, n. 3691, in *Rep. Foro it.* 2018, voce *Danni civili*, n. 16, le quali propendono per la seconda opzione. In dottrina cfr. P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in *Trattato-Sacco*, Torino, 1998, 283; *contra* Franzoni, op. cit., 88 s.

<sup>60</sup> Lo ricorda bene Garofalo, *Illegittima segnalazione in Centrale Rischi e danno da perdita di chance*, cit., 54 s., il quale ipotizza, ai fini del superamento dello sbarramento della prova di danno da perdita di chance, la presentazione in giudizio di "eventuali business plan, proiezioni di mercato, pareri di tecnici interpellati e, in generale degli elementi che dimostrino una preparazione meditata e non superficiale dell'iniziativa".

<sup>61</sup> Cass. 24-05-2010, n. 12626, in *Danno e Resp.*, 2011, 285.

<sup>62</sup> Cass. civ., sez. III, ordinanza 5-09-2023, n. 25910, in *federalismi.it*.

<sup>63</sup> Cfr. tra tutti Trib. Grosseto, 10-01-2017, in *www.leggiditalia.it*.

se la segnalazione avviene sulla base di presupposti erronei. Ciò comporterebbe, infatti, l'ingiusta lesione di molteplici beni della vita: l'identità personale<sup>64</sup>, l'onore, l'immagine, la reputazione; concetti mutevoli, che si sono evoluti nel tempo in virtù delle mutate esigenze sociali<sup>65</sup>.

Da qui, il problema posto in apertura.

Ed infatti, se da un lato il riflesso economico negativo che derivi al patrimonio del debitore, o aspirante tale, da una segnalazione illegittima alla CR, per quanto di facile intuizione, è sicuramente da considerarsi oggetto di prova, nel caso dei diritti della personalità sopra menzionati – i quali, non c'è bisogno di ricordarlo, assumono oggi un rilievo preminente nel nostro sistema ordinamentale – si comprende come in dottrina ed in giurisprudenza possa in effetti essere sorto il dubbio dell'automatismo risarcitorio. D'altronde, l'espressione danno *in re ipsa* identifica una situazione nella quale una condotta è intrinsecamente generatrice di un pregiudizio per il patrimonio del danneggiato, cosicché il rimedio risarcitorio è imprescindibile per la tutela dell'offeso, che non ne deve fornire specifica dimostrazione<sup>66</sup>, colpendo inscindibilmente il bene della vita giuridicamente rilevante e tutelato.

Ma è davvero necessario sciogliere il nodo? La rilettura che segue, forse problematica quanto la questione posta, aggira il problema, fornendo una visione differente del tema del danno *in re ipsa*.

4. – Dall'analisi finora condotta in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario emergono con chiarezza le criticità dei profili risarcitori del danno da illegittima segnalazione alla CR. In primo luogo, va segnalato che chiara, e ricor-

<sup>64</sup> G. Pino, *Il diritto all'identità personale: interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Il Mulino, 2003, e R. Tommasini, *Identità personale tra immagine ed onore: autonomia del valore ed utilità dello schema legale*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 84 s., e Id., *L'identità del soggetto tra apparenza e realtà: aspetti di una ulteriore ipotesi di tutela della persona*, in *Scritti in memoria di Lorenzo Campagna*, 1981; V. Zeno Zencovich, voce «*Identità personale*», in *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., IX*, Utet, 1993, 300.

<sup>65</sup> Ne è un esempio il diritto alla reputazione commerciale, diritto nato dalla costola del diritto alla reputazione per supplire all'insufficienza rimediale contro gli illeciti concorrenziali ex art. 2598 c.c., che solo in un secondo tempo si va affrancando da tale ambito per approdare ad una specifica forma di tutela degli operatori professionali. Cfr. in tal senso A. Gambaro, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 84 s.

<sup>66</sup> G. Alpa, *Trattato di diritto civile*, IV, Giuffrè, Milano, 1999, 18.

data altresì in dottrina<sup>67</sup>, è la necessità di una legislazione *ad hoc* in tema di responsabilità civile della banca<sup>68</sup>, dato anche l'incremento dell'attività della medesima, nonché l'espansione della stessa in settori nuovi rispetto al passato.

Giova poi soffermarsi sulla questione della qualificazione *in re ipsa* del danno non patrimoniale, di cui sopra si è discusso, escludendo la risarcibilità del danno evento in caso di erronea segnalazione. Va infatti sottolineato come la giurisprudenza, tendenzialmente uniforme nell'esclusione del danno evento in caso di erronea segnalazione, abbia però chiosato sul punto ritenendo sufficiente che la prova del danno sia offerta "*facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza*"<sup>69</sup>; inoltre, lo stesso Collegio di coordinamento sembra tenere in considerazione, sempre ai fini della prova del danno, elementi come l'intensità della lesione del debitore, la gravità della colpa dell'istituto bancario, circostanza questa che potrebbe far sorgere il sospetto che il risarcimento del danno di cui si discute assolverebbe ad una funzione non meramente riparatoria, ma anche deterrente e sanzionatoria<sup>70</sup>. In altre parole, ci si chiede se l'obiettivo compensativo, in tale ambito, sia affiancato a quello punitivo<sup>71</sup>. A riprova di tale ipotesi militerebbe, come già

<sup>67</sup> G.L. Pellizzi, *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1988, 661; G. Liace, *La responsabilità civile della banca: sulla erronea segnalazione di crediti a "sofferenza" alla centrale dei rischi*, cit., passim.

<sup>68</sup> P. Gaggero, voce *Responsabilità civile della banca (progetto di una voce enciclopedica)*, in *Giur. comm.*, 1998, 95; Id, voce *Responsabilità della banca*, in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., vol. XVII, Torino, 1998, 238 s.

<sup>69</sup> Cfr. ABE, Collegio coord., 17-01-2019, n. 1642.

<sup>70</sup> In dottrina, Chironi, op. cit., 1964 s. In giurisprudenza, Trib. Padova, Sez. II, 9-03-2016, in *Banca borsa*, 2017, 46, con nota di Benatti.

<sup>71</sup> Sul tema dei danni punitivi cfr., senza pretese di esaustività, L. Nivarra, *Brevi considerazioni a margine dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sui «danni punitivi»*, in *Dir. civ. cont.*, 2017; A. Montanari, *La resistibile ascesa del risarcimento punitivo nell'ordinamento italiano (a proposito dell'ordinanza n. 9978/2016 della Corte di Cassazione)*, in *Dir. civ. cont.*, 2-02-2017; A.J. Sebok, V. Wilcox, *Aggravated Damages*, in *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives*, a cura di Koziol, Wilcox, Vienna, 2009, 266 s.; R.C. Ausness, *Retribution and deterrence: The Role of Punitive Damages in Products Liability Litigation*, in *74 Ky. L. R.*, 1985-1986, 2; J.R. Ellis, *Fairness and Efficiency in the Law of Punitive Damages*, in *56 S. Cal. L. Rev.*, 1982-1983, 12 s.; G.T. Schwartz, *Deterrence and Punishment in the Common Law of Punitive Damages: a comment*, in *56 S. Cal. L. Rev.*, 1982-1983, 139; M. Rustad, T. Koenig, *The historical continuity of punitive damages awards: reforming the tort reformers*, in *42 Am. U. L. Rev.*, 1993, 1284 s.; D.G. Owen, *A Punitive Damages Overview*, in *2nd 39 Vill. L. Rev.*, 1994; G.W. Field, *A Treatise on the Law of Damages*, in ed. Des Moines, 1881, 70 s. *Functions, Problems and Reform*. Sia consentito altresì il riferimento a E. Colletti, *Punitive compensation for non-pecuniary damages, New approaches in private (international) law*, in

accennato, lo stesso atteggiarsi del Collegio di Coordinamento dell'ABF<sup>72</sup>; come pure l'interpretazione degli artt. 117, comma 7 e 125-bis, comma 7, TUB – i quali, prevedendo che il tasso dovuto, nel caso di difformità in senso sfavorevole al cliente tra TAEG pubblicizzato al momento dell'accordo con l'istituto di credito e tasso effettivamente applicato al cliente, corrisponda a quello dei buoni ordinari del tesoro, tasso inferiore rispetto a quello sul quale l'accordo delle parti si era originariamente formato –, fungerebbero da deterrente per il ripetersi di analoghe condotte da parte degli istituti di credito<sup>73</sup>.

Ebbene, a parere di chi scrive, non vi sono particolari ragioni per ritenere che il danno in questione possa essere identificato come punitivo, ovvero che il suo risarcimento abbia una funzione sanzionatoria e non compensativa. Ed infatti, gli elementi che l'ABF prende in considerazione (l'intensità della lesione, la gravità della colpa dell'intermediario finanziario) fungono invero da indicatori ai fini della prova del danno, prova che, come già si è detto, può risultare non facile da fornire; così come non facile potrebbe risultare la liquidazione del danno medesimo, ai fini della quale gli indicatori di cui sopra vengono tenuti in considerazione. In altre parole, ipotizzare una punizione dell'intermediario finanziario sembra più una forzatura che altro, e per di più non risolve il problema della configurazione eventista o consequenzialista del danno da illecita segnalazione alla CR. Inoltre, lungi dal voler dibattere in questa sede il discusso e travagliato tema dell'esistenza dei danni punitivi, nonché della natura polifunzionale del risarcimento del danno<sup>74</sup>, si dirà

*Scritti di Diritto privato europeo ed internazionale*, a cura di Queirolo-Benedetti, Editoriale Scientifica, 2021, 171 s.

<sup>72</sup> Ci si riferisce, ad esempio, ad ABF, Collegio di Coordinamento, 8-06-2018 n. 12832, in *diritto del risparmio.it*, con commento di L. Albanese, *Credito ai consumatori: nulla la clausola relativa al costo non incluso nel TAEG ed anche la clausola che individua un TAEG che non ha previsto quel costo*, pronuncia che richiama un pronunciamento reso da Corte giust. Ue, 9-11-2016, causa C-42/15, relativamente all'interpretazione dell'art. 23 della Dir. 2008/48/CE. In questa occasione, il Collegio ha avuto a sostenere che qualora nel calcolo TAEG e TEG non vengano inclusi i costi di polizze obbligatorie, l'istituto bancario sarà tenuto non soltanto a ricostituire il rapporto di debito, nonché alla restituzione di interessi indebitamente percepiti, ma anche alla restituzione dei costi ottenuti a titolo di versamento dei premi assicurativi.

<sup>73</sup> Chironi, op. cit., 1963 s.

<sup>74</sup> Va segnalata sul punto la pronuncia Cass. civ., Sez. Un., 05-07-2017, n. 16601, pluriedita, con la quale i giudici hanno statuito che «accanto alla preponderante e primaria funzione compensativa riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura polifunzionale (un autore ha contato più di una decina di funzioni), che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva»;

soltanto che è opinione di alcuni<sup>75</sup> che il danno punitivo non sia sanzione, bensì rimedio esso stesso, in quanto assolverebbe ad una funzione di protezione rafforzata della sfera soggettiva lesa. La stessa genesi dei danni punitivi nel sistema anglosassone lo confermerebbe; originariamente l'istituto aveva funzione prettamente compensativa<sup>76</sup>. Riletti in tal senso i danni punitivi, la funzione dei sopra menzionati articoli del T.U.B. sarebbe soltanto quella di rafforzare la tutela di un soggetto reso debole dall'illegittima segnalazione, senza perciò sconfinare dall'ambito del ristoro economico del danno patito a quello della sanzione del danneggiante.

ma anche Corte cost., 11-11-2011, n. 303, in *Guida al diritto*, 2012, 5, 39 con riferimento all'indennità ex art. 28 D.Lgs. n. 81/2015; Corte cost., 23-06-2016, n. 152 in *Foro it.* 2016, 9, 2639, con riferimento all'art. 96 c.p.c.; Corte cost., 6-06-2019, n. 139 in *Diritto e Giustizia on line*. In dottrina si veda M. Barcellona, *Trattato della responsabilità civile*, cit., 879; P.G. Monateri, *Responsabilità civile in diritto comparato*, in *Dig. IV, sez. civ.*, XVII, Torino, 1998, 24; G. Scarchillo, *La natura polifunzionale della responsabilità civile. dai punitive damages ai risarcimenti punitivi. Origini, evoluzioni giurisprudenziali e prospettive di diritto comparato*, in *Contr. e Impr.*, 34.1, 2018, 289-327; G. Alpa, *Le funzioni della responsabilità civile e i "danni punitivi": un dibattito sulle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione*, in *Contr. e Impr.*, 4, 2017, 1084 s.; F. Prato, *Responsabilità civile. Natura polifunzionale nell'ordinamento italiano*, 2023, 1-104; F. Malzani *Obbligo di sicurezza e risarcimento del danno. Quali spazi per una funzione general preventiva della responsabilità civile?*, in *Nuova giur. comm.*, 11, 2015, 1047 s.; A. Figone, *In tema di risarcimento del danno*, in *Danno e resp.*, 2008, 801; M. Romano, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di E. Dolcini*, Milano, 2018, 515; Id., *Danni punitivi ed eccesso di deterrenza: gli incerti argini costituzionali*, in *Foro It.*, 1990, IV, 175; Id., *Danni punitivi: controllo giudiziale di un rimedio "a rischio"*, ivi, 1995, IV, 204; P. Sirena, *Risarcimento del danno e funzione restitutoria*, in *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, a cura di Maugeri-Zoppini, Bologna, 2009, 99 s.; R. Pardolesi, *Violazione del diritto di autore e risarcimento punitivo/sanzionatorio*, in *Foro It.*, 2011, I, 3074; Id., *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrenza: il modello nord- americano e quello europeo*, in *Dir. ind.*, 2012, 133. Critico sulla commistione del rimedio risarcitorio e restitutorio è C. Castronovo, *La responsabilità civile*, Milano, 2018, 706 s.; A. Plaia, *Rimedi civilistici, risarcitori e restitutori nel sistema della proprietà intellettuale*, in *Diritto civile e diritti speciali*, Milano, 2008, 113. In senso affermativo alla commistione dei rimedi G. Visintini, *Trattato della responsabilità contrattuale*, III, Padova, 2009, 26.

<sup>75</sup> Sulla natura compensativa dei *punitive damage* cfr. S. Greenleaf, *A Treatise on the Law of Evidence*, Boston, 1883; in senso contrario cfr. S. Greenleaf, *The rule of damages in action ex delicto*, in *9 Law Rep.*, 1847. Scettici sull'ammissibilità dei danni punitivi nell'ordinamento italiano F.D. Busnelli, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Resp. civ. prev.*, 1988, 909; G. Ponzanelli, *I danni punitivi*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, II, 25; Id., *Non riconoscimento dei danni punitivi nell'ordinamento italiano: una nuova vicenda*, in *Danno e resp.*, 2009, 94; R. Pardolesi, *La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!*, in *Corriere giur.*, 2012, 1070; Scarchillo, op. cit., 322 s.; S. Carabetta, *"Punitive damages" e teoria della responsabilità civile. la funzione compensativa del risarcimento punitivo*, Giappichelli, Torino, 2020.

Sempre con riferimento alla presunta natura *in re ipsa* del danno non patrimoniale da illegittima segnalazione alla CR, sia consentito inoltre sul problema in oggetto il ragionamento che segue.

Qualsiasi analisi che affronti il tema del danno non patrimoniale, delle sue categorie, della sua liquidazione, passa per la differenza esistente tra danno evento e danno conseguenza<sup>77</sup>.

Ebbene, la tesi eventista, enunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/1986<sup>78</sup>, secondo cui nel caso di lesione dei valori della persona il danno sarebbe insito nella lesione medesima (cd. danno *in re ipsa*), deriva dal ragionamento, espresso con nota formulazione, secondo cui la “*menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, (...) costituisce l'evento (...) interno al fatto illecito (...)*” mentre “*il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno – conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo*”. L'intento della Corte Costituzionale, come noto, era nessun altro se non quello di salvare l'art. 2059 c.c. dagli attacchi di incostruzionalità che da più parti gli venivano mossi. Una variazione sul tema era costituita dalla tesi eventista estrema<sup>79</sup>, che giocava sull' identificazione

<sup>76</sup> M. Grondona, *L'auspicabile “via libera ai danni punitivi, il dubbio limite dell'ordine pubblico e la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni)*, in *Dir. civ. cont.*, 2016, 1-11.

<sup>77</sup> A titolo meramente semplificativo si veda sul punto M. Sella, *I danni non patrimoniali*, Giuffrè Editore, 2010; M. Barcellona, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 2008; P. Ziviz, *Il danno non patrimoniale. Evoluzione del sistema risarcitorio*, Giuffrè, 2011; P. Sirena, *Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfetazioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali*, in *Resp. civ. prev.* 1, 2023, 68-82; Id., *Tre tesi sulla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza*, in *Banca borsa*, 6 2023, 1752-1757; E. Lucchini Guastalla, *Brevi riflessioni in tema di danno-evento e danno-conseguenza nella responsabilità civile*, in *Resp. Civ. prev.*, 88.6, 2023, 1742-1751; C. Scognamiglio, *Alcune considerazioni sulla nozione di danno (a proposito della distinzione tra danno evento e danno conseguenza)*, ivi, 6, 2023, 1922-1933. Ancora, sul danno conseguenza si segnala Franzoni, op. cit., 57 ss; P. Sirena, *Il concetto di «danno» nella disciplina italiana e francese della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2019, 548 s.; C. Rendina, *Oltre il simulacro del danno-conseguenza: riflessioni sul danno risarcibile a margine di un recente intervento delle Sezioni Unite*, in *Nuova giur. comm.*, 3, 2023, 744-752.

<sup>78</sup> Corte Cost., 14-07-1986, n. 184, in *Dir. Inf.*, 1987, 443-444, con nota di F.D. Busnelli, *In difesa della sentenza No. 184/86 della Corte Costituzionale sul danno biologico e il danno non patrimoniale*; in *Foro it.*, 1986, I, c. 2053, con nota di G. Ponzanelli, *La corte costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*.

<sup>79</sup> Cass. Civ., 7-06-2000, n. 7713, in *Foro It.*, 124, 2001, 187-204, con nota di A. D'Adda; in

tra il danno e la lesione di un interesse giuridicamente protetto. Si ritenne, però<sup>80</sup>, che in tal modo si snaturasse la funzione medesima del risarcimento, perché sarebbe venuta meno, in ogni caso, la necessità di provare il danno, considerandosi sufficiente la mera allegazione della violazione del diritto costituzionalmente garantito; ci si sarebbe attestati, in tal modo, su sistemi civilistici più punitivi che compensatori. L'approccio eventista estremista fu criticato in specie da quella parte della dottrina che sostenne come la semplice allegazione dell'interesse giuridicamente rilevante leso avrebbe comportato l'impossibilità di personalizzare il danno in relazione alle peculiarità del caso concreto di volta in volta prodottesi<sup>81</sup>. Un primo punto di svolta si registra nel 2003 quando la Corte di Cassazione, con le già citate sentenze gemelle<sup>82</sup>, sconfessa in radice le teorie eventiste per approdare, di converso, ai lidi consequenzialisti, sostenendo come non potrebbe esistere nel nostro sistema risarcitorio un danno *in re ipsa*, perché ad essere meritevoli di risarcimento sono piuttosto le conseguenze che dalla lesione dell'interesse scaturiscono, le quali hanno ampiezza e consistenza differenti in relazione alla singola fattispecie lesiva posta in essere. La definitiva consacrazione proviene poi dalle sentenze S. Martino<sup>83</sup>, secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno conseguenza<sup>84</sup>, e deve pertanto essere allegato e provato. Da

*Resp. civ. prev.*, 2000, 923, con nota di P. Ziviz; in *Danno e resp.*, 2000, 835, con nota di P.G. Monateri. Sul tema sia consentito il riferimento a con nota di E. Colletti, *Eventismo, consequenzialismo e paraeventismo nel risarcimento del danno alla persona: una rilettura critica*, in *Jus*, 2021, passim.

<sup>80</sup> Cass. Civ., Sez. Un., 11-11-2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975, commentate in *Giur.it*, 2008, 12, 2650 e s.; in *Giur.it* 2009, 70-72, e *ibidem*, 2196 s. con nota di A. Angiuli, *La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del "nuovo" danno non patrimoniale*; in *Guida al dir.*, 47, 2008, 18 s. con commento di G. Comandè, *Risposta negativa a tutti quesiti sull'autonomia del danno esistenziale. Un'autentica estensione di tutela che cancella solo "diritti immaginari"*.

<sup>81</sup> P. Ziviz, *Il danno morale*, in *Persona e danno*, a cura di P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2004, vol., I, 263338, 2004.

<sup>82</sup> In particolare, Cass. Civ. 31-05-2003, n. 8828, in *Foro It.*, 129, 2003, 2271-2302, con nota di E. Navarretta; in *Danno resp.*, 2003, con note di F.D. Busnelli e G. Ponzanelli. Contrapposte interpretazioni dottrinali sono state fornite da P. Cendon, *Anche se gli amanti si perdono, l'amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. n. 8828/2003*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 685. In senso conforme, invece, G. Ponzanelli (a cura di), *Critica del danno esistenziale*, Padova, 2003; E. Navarretta (a cura di), *I danni non patrimoniali – Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione*, Milano, 2004.

<sup>83</sup> Cass. Civ., Sez. Un., 11-11-2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975, pluriedite.

<sup>84</sup> La pronuncia cita a sostegno Cass. 31-05-2003, n. 8827 e 8828, in *Giur. It.*, 2004, 29 e

S. Martino in poi, come ampiamente noto, la tesi che identifica il danno con l'evento lesivo prodottosi a detrimento di un valore fondamentale della persona viene ad essere definitivamente disattesa, così come le tesi che da questa derivano e che ne costituiscono specificazione.

Arrivando ad oggi, non può non notarsi come l'evoluzione del danno non patrimoniale sia andata in una direzione ben precisa, che vede l'interesse da tutelare come fondamento del prodursi del diritto risarcitorio a favore del soggetto danneggiato. Di conseguenza, gli effetti pregiudizievoli che dal danno derivano si risarciscono in capo alla vittima perché sostenuti da un diritto costituzionalmente protetto, il quale a sua volta sottende un valore della persona meritevole di tutela. Tale assetto di sistema, pur avendo il merito di riconoscere un valore primario agli interessi giuridici inerenti alla persona, produce però la conseguenza di ancorare la qualificazione del danno al diritto lesivo. Ne deriva uno statuto che non può a ben vedere definirsi consequenzialistico puro, stante che il consequenzialismo presupporrebbe un principio di indipendenza tra le conseguenze del danno e il diritto che si presume essere stato compromesso dall'evento illecito. Secondo certa dottrina<sup>85</sup>, ad esempio, il considerare assiomatica l'equivalenza tra danno biologico e lesione del diritto alla salute risponderebbe piuttosto ad un'ottica eventista, e non consequenzialista, che invece prevedrebbe l'equivalenza tra il danno biologico e le menomazioni psico-fisiche che il danno produce in capo al danneggiato. Ed allora, l'impianto che deriva dalle sentenze San Martino può semmai essere definito come "paraeventistico", stante che il danno, così come considerato da dottrina e giurisprudenza odierni, non è tanto la modificazione della sfera personale o patrimoniale del soggetto lesivo, quanto piuttosto la lesione di un interesse tutelato che sembra acquistare, *nell'an*, una connotazione del tutto autonoma, slegata pertanto dalla condizione dell'individuo successiva alla lesione subita (valutabile semmai ai fini del *quantum*). La tesi sembra trovare conferma in chi sostiene che il fulcro della liquidazione debba essere affidato al tipo di offesa e di interesse lesivo, indipendentemente dai modi e tempi coi quali l'interesse medesimo sia stato lesivo e dall'impatto che ciò abbia avuto

1129; Cass. civ. 24-10-2003, n. 16004, in *Foro it.* 2004, I, 782, con nota di M. Bona, *La morte del danno evento*.

<sup>85</sup> Cfr., tra tutti, N. Sapone, *Il danno alla persona preso con filosofia*, Cendon Libri, 2012.

sulla salute e sulla vita della persona<sup>86</sup>. In altre parole, il sistema odierno fa coincidere il valore-uomo con il complesso dei diritti di cui la persona è titolare, in un'ottica in cui *“la cosiddetta persona fisica non è quindi un uomo, bensì l'unità personificata delle norme giuridiche che attribuiscono doveri e diritti al medesimo uomo”*<sup>87</sup>. E d'altronde, pare che tale sistema pretenda di essere consequenzialista, ma finisca in realtà per essere eventista, prodotto inevitabile del modo in cui la disciplina del danno non patrimoniale si è formata nel nostro ordinamento. Ne conviene di fatto chi autorevolmente sostiene<sup>88</sup> che la giurisprudenza sui danni non può esistere in maniera autonoma rispetto alla giurisprudenza sui diritti, essendo il rimedio del danno totalmente asservito alla tutela del diritto, specie in ambito non patrimoniale. Tali differenziazioni, che ad una prima occhiata potrebbero sembrare notazioni di carattere meramente teorico o filosofico, producono a ben vedere delle conseguenze pratiche di notevole rilievo.

Ed infatti, così riletta la categoria dei danni conseguenza, il problema della dibattuta natura *in re ipsa* del danno da illecita segnalazione alla centrale rischi è risolto: se il consequenzialismo è in realtà paraeventismo, la connessione tra danno e diritto si giustifica in considerazione della differente lettura del danno conseguenza il quale, così come consacrato da San Martino, non è totalmente scevro dall'eventismo. Il danno da illecita segnalazione alla Centrale Rischi è perciò un danno paraevento tutti gli effetti, il che mette in salvo la diade danno/diritto leso, senza presupporre la necessità di una prova<sup>89</sup>.

<sup>86</sup> E. Navarretta, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*, in *Foro.it*, 2009, I, 143.

<sup>87</sup> H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1996, 198.

<sup>88</sup> G. Ponzanelli, *Il danno non patrimoniale bagatellare: tre decisioni*, in *Resp. civ. prev.* 2011, 1514.

<sup>89</sup> In tema di danno patrimoniale, si segnala la pronuncia Trib. Firenze, 04-09-2024, n. 2721, in *Dejure*, 2025, secondo cui *“nel processo civile vige la regola del 'più probabile che non'”, in caso di danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla centrale rischi è richiesto l'accertamento di due nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito ed un secondo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo”*. In materia di danno non patrimoniale, invece, secondo Cass. Civ., sez. III, 06-11-2024, n. 28536, in *Guida al diritto*, 2025, 4, *“in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”*. Cfr. anche Trib. Catanzaro, sez. II, 22-05-2023, n.791, in *Dejure*, 2023, secondo

Da tale ricostruzione esulano, tuttavia, alcune voci di danno che la giurisprudenza ha certamente ricondotto alla categoria dei danni conseguenza<sup>90</sup>. Poniamo il caso, ad esempio, della segnalazione tecnicamente corretta e giustificata da inadempienza reale. In questo caso non vi sarà automatismo risarcitorio e il cliente dovrà provare il danno, se lo ritiene sussistente. Lo stesso dicasi nel caso in cui il soggetto sia stato regolarmente preavvisato, e abbia avuto modo di contestare la segnalazione; anche in questo caso, nessuna lesione automatica ai diritti del cliente può essere rilevata. Infine, il caso in cui il danno lamentato abbia carattere esclusivamente patrimoniale – si pensi, ad esempio, alla perdita di un finanziamento –, circostanza questa che riconduce alla necessità specifica di provare il nesso tra segnalazione e danno economico. Con riferimento all'ambito della prima ipotesi, vanno inoltre indagate quelle ipotesi in cui l'errore della segnalazione si inserisce in un contesto di effettiva insolvibilità<sup>91</sup>: si dia il caso, ad esempio, del cliente che abbia subito una segnalazione rivelatasi illegittima per questioni procedurali – come la mancata prova del recapito del preavviso di segnalazione – in un quadro però di ritardi di pagamento effettivamente sussistenti, e successivamente segnalati legittimamente: anche in questo caso dovrebbe venire meno l'applicabilità del danno in re ipsa, perché nonostante l'errore nella segnalazione, il cliente si è comunque rivelato un cattivo pagatore. L'elemento dell'automatismo, in altre parole, cede di fronte a quello dell'inadempimento, sia pure lo stesso

*cui “escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, l'accoglimento della domanda risarcitoria richiede che il creditore provi l'altrui condotta illegittima, l'esistenza della lesione di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della stessa al fatto del debitore. Con riferimento al danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, atteso che il danno è una conseguenza dell'illecito, non è sufficiente che il danneggiato provi di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari dovendo provare altresì il beneficio economico che avrebbe ottenuto tramite l'utilizzo del denaro ingiustamente negatogli a causa della segnalazione”.*

<sup>90</sup> In questo senso App. Palermo, sez. III, 29-09-2023, n. 1677, in *Dejure*, 20245, che ha statuito che “il pregiudizio arrecato alla reputazione personale e professionale causato da una segnalazione non giustificata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e ai sistemi interbancari non è configurabile quale danno in re ipsa ma, piuttosto, come un danno conseguenza quantificabile attraverso presunzioni semplici”.

<sup>91</sup> Sulla segnalazione di soggetti insolventi e sulla sofferenza si veda V. Sangiovanni, *Segnalazione alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile*, cit., 254 s.; G. Liace, *Centrale dei Rischi e stato di insolvenza. La segnalazione delle sofferenze si identifica con la disciplina prevista dall'art. 5 legge fallimentare?*, in *www.dirittobancario.it*, 2004, passim; D. Raparelli, *La centrale rischi della banca d'Italia tra gestione del credito e tutela della privacy*, in *ambienteditto.it*, 2011, passim.

avvenga in concorso con l'illegittimità della segnalazione. Al contrario, in tutti i casi di segnalazione totalmente illegittima, avvenuta in assenza di presupposti oggettivi, ed in mancanza delle condizioni previste dalla normativa – come nel caso di un debito inesistente, già estinto o già contestato –, o di segnalazione omessa o tardiva di revoca del credito – ad esempio nel caso in cui l'istituto revochi il credito ma non aggiorni tempestivamente la CR, danneggiando la reputazione del cliente –, o di mancata comunicazione di preavviso ex art. 125 TUB, violativa del diritto alla trasparenza del cliente, o di segnalazione a seguito di errore tecnico o contabile, o di segnalazione su base contrattuale non definita – es. c'è un contenzioso in corso –, o infine, nel caso di lesione alla reputazione commerciale delle imprese, il danno si presume esserci indipendentemente dall'indagine delle conseguenze che il fatto illecito provochi. Vi è infatti, in tutti questi casi, una lesione automatica della sfera reputazionale del soggetto, la quale si pone come automatica, e dunque automaticamente risarcibile.

La deroga al principio generale di cui al 2043 c.c. appare, a parere di chi scrive, ragionata: si tratta di uno strumento di tutela dell'affidabilità finanziaria del soggetto – bene immateriale ma fondamentale nella vita economica del medesimo – la quale si applica solo in presenza di violazioni gravi e manifeste; il rischio è, d'altronde, quello dell'automatizzazione indiscussa del risarcimento del danno in questo ambito<sup>92</sup>, circostanza questa che snaturerebbe la funzione risarcitoria; col fine di garantire una tutela rafforzata, si finirebbe per sconfinare in quella assoluta.

Al netto di circostanze in cui il giudizio sull'automatismo risarcitorio, o sulla mancata possibilità del medesimo, appaia tranciante, ammesso poi che tali ipotesi, in un senso ed in un altro, abbiano effettivamente un carattere di definitività, la ricostruzione paraeventistica sembra poter reggere il colpo. In altre parole, in fase di applicazione pratica di questa teoria all'ambito in analisi, pare opportuno, per questioni di prudenza, espungere dalla medesima le

<sup>92</sup> Cfr. A. Fusaro, *Informazioni inesatte e danno alla "reputazione" d'impresa: le variabili della responsabilità*, in *La responsabilità civile*, 2009, 355-368; Id., *Informazioni economiche e "reputazione d'impresa"*. *Nell'orizzonte dell'illecito civile*, Vol. 36, Torino, 2010; S. Bolognini, *L'erronea segnalazione alla Centrale dei rischi e il danno alla reputazione (personale e commerciale)*, in *Diritti*, 2010, 54-61; F. Azzari, *Il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione*, in *Il danno non patrimoniale: principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffrè, 2010, 233-277; A. Ricci, *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Giappichelli, 2014, 100 s.

ipotesi in cui la giurisprudenza e la dottrina sembrano essersi pronunciate con maggiore vigore o per il consequenzialismo o per l'eventismo del danno da segnalazione alla CR, lasciando che la teoria abbia risalto nei casi di mezzo, effettivamente più problematici.

*Abstract*

Il contributo affronta il tema dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi indagando, dopo una ricostruzione della disciplina sul punto, il nodo della natura del danno che tale segnalazione produce, se esso sia o meno in re ipsa. Si esplora, in particolare, l'ipotesi che una diversa lettura di eventismo e consequenzialismo del danno possa condurre ad una quadratura del cerchio anche in tema di lesione da illegittima segnalazione, venendo a considerarla come produttiva di un danno "paraevento".

The paper addresses the issue of unlawful reporting to the Credit Register, examining—after reconstructing the relevant regulatory framework—the question of the nature of the damage caused by such reporting, specifically whether it should be considered in re ipsa or not. In particular, it explores the hypothesis that a different interpretation of event-based and consequentialist approaches to damage could provide a way to reconcile this issue even in the context of harm resulting from unlawful reporting, by considering it as giving rise to "para-event" damage.